





Servizio Polizia Stradale Registrato il 21/12/2016 Prot.300/A/8812/16/107/86/4



#### Il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza

e

# l'A.I.S.C.A.T. Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006, con il quale è stato ribadito che la Polizia di Stato continuerà ad assicurare sulle strade italiane l'attuazione della competenza prevalente ad essa rimessa nel comparto di specializzazione della polizia stradale, con valenza, peraltro, esclusiva per gli interventi in ambito autostradale;
- VISTA la Dichiarazione d'Intenti del 10 maggio 2005, con cui è stata riaffermata l'efficacia dello strumento convenzionale quale fonte di regolamento dei rapporti tra le Società Concessionarie autostradali e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per calibrare meglio il contributo e gli assetti operativi di ciascuno dei partner;
- VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'A.I.S.C.A.T. sottoscritto a Bardolino (VR) il 3 ottobre 2016;
- CONSIDERATA la validità della cooperazione sviluppata fra le Società Concessionarie autostradali e la Polizia Stradale nella gestione dei servizi di sicurezza in autostrada, coniugata alla necessità di introdurre elementi che garantiscano un adeguato livello quantitativo e qualitativo del servizio;
- RITENUTO di conferire ulteriore impulso alla cooperazione vigente per far fronte alla esigenza di crescenti standard di sicurezza in autostrada, anche in ragione dell'impatto degli specifici flussi di traffico su tutta la grande viabilità del Paese, nonché nell'interconnessione sempre maggiore dei diversi sistemi di mobilità;

Ju 1







### CONVENGONO

Di adottare lo schema di "accordo tipo" annesso alla presente dichiarazione, di cui costituisce parte integrante, che, aggiornando e modificando i contenuti dello schema vigente, in relazione agli sviluppi tecnologici ed economici, nonché alle istanze di sicurezza ed operative, conseguenti anche alle più recenti esperienze della collaborazione reciproca, rappresenta il modello di riferimento delle Convenzioni tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e ciascuna delle Società Concessionarie aderenti all'A.I.S.C.A.T.

Roma, 20 dicembre 2016.

per il Ministero dell'Interno Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

/Franco Gabrielli

per l'A.I.S.C.A.T.

Il Presidente
Fabrizio Palenzona







#### CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA (SOCIETA') .....

per la definizione e la regolamentazione dell'attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolti sulle autostrade in concessione alla Società

	e del servizio di polizia stradale svolti sulle autostrade in concessione
L'an	no
(nom	inativi dei delegati delle parti)
,	PREMESSO
1.	che in forza della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del sono stati concessi alla sono stati concessi conces
	l'esercizio delle seguenti autostrade: (omissis)
2.	che alla Polizia Stradale è conferito in via principale l'espletamento dei servizi di polizia stradale così come delineati nelle linee generali dagli articoli 11 e 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e che, secondo l'assetto operativo configurato dalle direttive ministeriali emanate in tema di coordinamento dell'azione delle Forze di Polizia con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 febbraio 1992, confermate dal Decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2006, ad essa compete in via esclusiva la vigilanza ed il controllo della sicurezza della circolazione nonché la prevenzione e la repressione dei reati commessi lungo le arterie autostradali del territorio nazionale;
3.	che la Società è titolare, per effetto della sopra richiamata Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 6, commi 4, 5, 6 e 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di un generale potere-dovere di ordinanza in materia di circolazione stradale sulle autostrade precitate nonché degli ulteriori poteri-doveri ad essa derivanti dalla suddetta Convenzione;
4	che l'articolo della citata Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede rimanga a carico della Società la costruzione e manutenzione delle caserme per i reparti impegnati nello svolgimento della funzione di polizia stradale dislocati sulle autostrade in concessione ai fini dell'espletamento dei normali piani di vigilanza predisposti dagli organi competenti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
<u>.</u>	5. che lo stesso articolo della citata Convenzione prevede inoltre che la Società provvederà, previo assenso del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle spese previo assenso del concedenti i normali piani di vigilanza che fossero richieste alla Polizia

Stradale e da questa effertuate;

connesse alle attività eccedenti i normali piani di vigilanza che fossero richieste alla Polizia







- che per le cennate attività eccedenti i normali piani di vigilanza è stata da ultimo predisposta la Convenzione-tipo sottoscritta in data 12 ottobre 2009 tra il Ministero dell'Interno e l'A.I.S.C.A.T.;
- 7. che persistendo le motivazioni riportate nelle cennate convenzioni, alle quali si aggiunge la necessità di introdurre elementi che garantiscano un adeguato livello qualitativo del servizio autostradale, le parti contraenti ravvisano la necessità di procedere alla stipula di una nuova Convenzione integrata dal relativo Disciplinare che ne è parte sostanziale avente ad oggetto le attività della Polizia Stradale eccedenti i normali piani di vigilanza, che vengono convenute tra le parti secondo principi di qualità, quali la costante presenza, la rapidità ed efficienza di intervento ai fini della sicurezza e della fluidità del traffico autostradale, il ripristino delle condizioni ottimali di scorrimento, l'assistenza e l'informazione agli utenti;
- 8. che appare necessario conferire ulteriore impulso alla cooperazione vigente per far fronte alla esigenza di crescenti standard di sicurezza in autostrada, anche in ragione dell'impatto degli specifici flussi di traffico su tutta la grande viabilità del Paese, nonché nell'interconnessione sempre maggiore dei diversi sistemi della mobilità
- che la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ha previsto che il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi, servizi specialistici finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;
- che alla luce della Dichiarazione d'Intenti sottoscritta il 10 maggio 2005 tra il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'A.I.S.C.A.T. permane la volontà delle parti di regolare i propri rapporti attraverso lo strumento convenzionale;
- che per la redazione del presente strumento convenzionale è stata assunta a riferimento la Convenzione-tipo sottoscritta in data 12 ottobre 2009 tra il Ministero dell'Interno e l'A.I.S.C.A.T. apportando i necessari adattamenti ed integrazioni come previsti nel Protocollo d'Intesa sottoscritto a Bardolino (VR) il 3 ottobre 2016.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### <u>Articolo 1</u> Ambito di applicazione

1. La presente Convenzione, con riferimento anche alle premesse che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante, regola i rapporti tra la (Società) \_\_\_\_\_\_\_ (di seguito denominata Società) e il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito denominato Dipartimento della Pubblica Sicurezza), in merito all'attività di vigilanza e ai servizi di polizia stradale lungo le tratte e i raccordi autostradali e relative pertinenze,









assentite in concessione e riconducibili alle annesse planimetrie di cui all'Allegato A del Disciplinare, secondo la normativa e le intese richiamate in premessa.

#### <u>Articolo 2</u> Obblighi della Società

- 1. La Società assume, in relazione ai principi specificati in premessa ed ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza svolta dai reparti autostradali della Polizia Stradale, l'obbligo di costruzione e di manutenzione delle caserme per il servizio dei reparti della Polizia Stradale, secondo progetti-tipo concordati con i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e corrispondenti alle caratteristiche di massima specificate dall'allegato Disciplinare.
- 2. La Società assume, in relazione ai medesimi principi di cui al punto 1, l'onere di attuare eventuali ristrutturazioni delle caserme, anche attraverso interventi di riqualificazione funzionali ad un efficientamento eco-sostenibile. La ristrutturazione e i relativi interventi sono attuati d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
- 3. La Società si impegna a fornire, a propria cura e spese, il servizio di riscaldamento e condizionamento delle caserme in uso ai reparti autostradali nonché degli alloggi di servizio, così come indicato nel Disciplinare allegato. Detto servizio, relativamente al solo riscaldamento, è da intendersi comprensivo dei relativi consumi.
- 4. La Società assume, in relazione allo svolgimento delle attività di vigilanza stradale dei reparti autostradali della Polizia Stradale, conformemente alle indicazioni quantitative e qualitative riportate nell'allegato Disciplinare, previo consenso dell'ente concedente e conformemente a quanto previsto nella Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti citata in premessa, gli ulteriori oneri come indicato nei successivi punti.
- 5. La Società si impegna a provvedere al versamento dell'indennità autostradale "di base" di cui all'articolo 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 232, così come a sua volta integrato dall'articolo 39 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e modificato dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della Legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella misura e secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato Disciplinare.
- 6. La Società, ove detentrice dei sistemi fissi di rilevamento della velocità media, si impegna a riconoscere l'indennità "di base" anche al personale in servizio presso il CNAI, Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Settebagni (Roma), secondo modalità e termini indicati nell'allegato Disciplinare.
- 7. La Società si impegna a corrispondere al personale in servizio presso il Centro Operativo Autostradale e i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione, nonché a quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa, che svolga









servizio di pattuglia, esterni di polizia giudiziaria, di sala operativa e all'"operatore di giornata", nelle giornate cc.dd. "superfestive" (1° gennaio, Pasqua, Lunedi in Albis, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, Natale, Santo Stefano) una ulteriore indennità, secondo modalità e termini indicati nell'allegato Disciplinare, da sommarsi all'indennità "di base".

- 8. La Società si impegna a riconoscere in favore del personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione, nonché di quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia, esterni di polizia giudiziaria o compiti di sala operativa e di "operatore di giornata", una indennità "aggiuntiva", secondo modalità e termini indicati nell'allegato Disciplinare.
- 9. La Società assume la facoltà di riconoscere una specifica "premialità", secondo modalità e termini indicati nell'allegato Disciplinare, al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti o comunque operanti nell'ambito della propria rete autostradale il cui impegno abbia concretamente concorso a determinare rilevanti risultati nella gestione di emergenze di particolare complessità o nei servizi integrativi pianificati in sede di Commissione Paritetica Territoriale, di cui al comma 5 del successivo articolo 10.
- 10. La Società provvede, in favore del personale della Polizia Stradale assegnato ai reparti istituiti nell'ambito autostradale e al Centro Operativo Autostradale, all'esonero dal pagamento dei pedaggi per raggiungere giornalmente la sede di lavoro dalla propria abituale residenza e per il viaggio di ritorno, secondo modalità e termini indicati nell'allegato Disciplinare.
- 11. La Società provvede, in favore del personale della Polizia Stradale assegnato ai reparti istituiti nell'ambito autostradale e al Centro Operativo Autostradale, a riconoscere una franchigia annua dal pagamento del pedaggio sulle tratte di competenza della Società secondo modalità e termini indicati nell'allegato Disciplinare.
- 12. La Società stipula in favore del personale impiegato nei servizi autostradali una polizza di assicurazione infortuni che copra tutti i rischi derivanti dal servizio in autostrada, secondo modalità e termini indicati nell'allegato Disciplinare.
- 13. La Società si impegna ad estendere la possibilità di partecipazione alle iniziative sociali (servizi, convenzioni, agevolazioni) a favore dei propri dipendenti al personale della Polizia Stradale in organico al Centro Operativo Autostradale e ai Reparti istituiti nell'ambito della stradale in concessione alla Società, nonché a quello comunque impegnato in modo continuativo nei servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa.
- 14. La Società cede in comodato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale, per il servizio nell'ambito della rete autostradale in









concessione, idonei automezzi regolarmente immatricolati - nella propria disponibilità ovvero acquisiti in locazione da terzi - nelle quantità, con gli allestimenti, con le caratteristiche e secondo modalità e termini indicati nell'allegato Disciplinare.

- 15. La Società provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle riparazioni di qualsiasi genere, comprese quelle relative ad incidenti che non comportino la dichiarazione di fuori uso, comprese le operazioni di pulizia degli automezzi di cui al precedente punto 14, ma eccettuati i controlli d'uso, che sono a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La società provvede inoltre alla fornitura dei carburanti, lubrificanti e pneumatici occorrenti alla circolazione degli stessi automezzi.
- 16. La Società provvede a stipulare, per gli automezzi ceduti in comodato, contratti per l'adeguata copertura assicurativa R.C. Auto prevista dalla legge, nonché, ai sensi dell'articolo 15 D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, al pagamento diretto dei relativi premi di assicurazione.
- 17. La Società provvede, a propria cura e spese, a predisporre ed a mantenere in efficienza le infrastrutture, i terminali di bordo e gli apparati di geolocalizzazione e le apparecchiature radio ovvero in sostituzione, previo accordo con i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di telefonia mobile cellulare necessarie per i collegamenti tra gli automezzi impiegati nei servizi di polizia sulla rete autostradale, le caserme dislocate in tale ambito ed il Centro Operativo Autostradale, nonché tra quest'ultimo ed il Compartimento della Polizia Stradale da cui lo stesso dipende, secondo modalità e termini indicati nell'allegato Disciplinare.

### Articolo 3 Obblighi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

- La Polizia Stradale con la presente Convenzione, confermandosi nelle funzioni di organo di vigilanza permanente e di primo intervento in autostrada ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione, si impegna ad assicurare:
  - a. l'effettuazione immediata su strada di interventi diretti per la sicurezza e la fluidità del traffico;
  - b. la completa e tempestiva condivisione con la Società delle notizie, delle informazioni e dei relativi aggiornamenti, ai fini della migliore e più efficace prevenzione e gestione degli eventi di viabilità, nonché di eventuali turbative, al fine di una adeguata e tempestiva informazione all'utenza. Tale forma di fattiva collaborazione, nell'esclusivo interesse della collettività e dei viaggiatori, dovrà realizzarsi pienamente tra le sedi operative della Polizia Stradale e della Società e, ove ricorrano i presupposti per un coordinamento di ordine superiore, direttamente tra il Servizio di Polizia Stradale e i vertici della Società;









- c. l'adozione di specifici piani per la prevenzione degli incidenti stradali, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente il tasso d'incidentalità sulla rete della Società, secondo le indicazioni della Commissione Paritetica di cui al comma 2 del successivo articolo 10;
- d. l'adozione di specifici piani con l'obiettivo di adeguare, secondo le indicazioni della Commissione Paritetica di cui al comma 2 del successivo articolo 10, l'attività di polizia stradale lungo la rete autostradale alle mutate esigenze di mobilità correlate al più ampio contesto, anche normativo, europeo;
- e. l'azione di prevenzione e contrasto di comportamenti illeciti, penali ed amministrativi, particolarmente lesivi anche del patrimonio infrastrutturale della Società;
- f. la ricerca, la promozione e lo sviluppo di ogni utile iniziativa volta a mettere in atto azioni mirate a prevenire, limitare e contrastare il fenomeno delle violazioni dell'obbligo del pagamento del pedaggio autostradale;
- g. l'attività di controllo delle arce di servizio e delle attività commerciali che si svolgono all'interno dell'autostrada;
- h. l'adozione e il concreto utilizzo, ove necessario, di nuovi strumenti e tecnologie, in grado di migliorare l'efficienza dei servizi nel loro complesso e garantire una maggior presenza di personale su strada e nelle attività per le quali la presenza dell'uomo non risulti derogabile. A tale riguardo la Società si impegna a valutare soluzioni di finanziamento di tali innovazioni ove ne risultino vantaggi per l'utente in termini di sicurezza e/o qualità del servizio;
  - la formazione puntuale e il costante aggiornamento del personale di Polizia Stradale al fine di garantire il pieno e corretto utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di cui alla precedente lettera h);
- j. la valorizzazione, operata d'intesa con la Società, del ruolo delle Commissioni Paritetiche Territoriali, di cui al comma 5 del successivo arricolo 10, quale strumento di identificazione delle peculiari necessità di servizi del territorio, di programmazione dei servizi stessi e di controllo e rendicontazione dei risultati conseguiti in un'ottica di continuo miglioramento;
- k. la condivisione del posizionamento reciproco delle pattuglie della Polizia Stradale e dei mezzi della Società, in situazioni emergenziali, attraverso un apposito protocollo di scambio dati, di cui all'allegato D del Disciplinare;
- la comunicazione da parte del Centro Operativo Autostradale competente, tempestiva e regolare, alla Sala Radio della Società dell'entrata e dell'uscita delle









pattuglie in ambito autostradale. Tale comunicazione avverrà a regime in tempo reale, secondo modalità e termini indicati nell'allegato D del Disciplinare.

- 2. Per l'attuazione di quanto sopra, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Servizio Polizia Stradale si impegna a fare effettuare sulle tratte autostradali di cui alla presente Convenzione il pattugliamento continuativo nelle 24 ore ad opera di reparti, denominati "Sottosezioni", appositamente istituiti sulle autostrade stesse, ovvero di altri uffici della Polizia Stradale, preventivamente individuati d'intesa con la Società, che concorrono stabilmente ai servizi, e per ciò vengono assimilati ad un reparto autostradale secondo specifiche modalità da concordare con la Società, così come meglio precisato nel Disciplinare allegato alla presente Convenzione.
- 3. Stanti le particolari finalità poste a base della presente Convenzione, i servizi di polizia stradale disposti per la rete di competenza della Società non possono essere rivolti ad impieghi estranei all'esercizio della stessa rete, eccettuati quelli eventualmente motivati da casi di particolare necessità od urgenza.
- 4. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per la Polizia Stradale, l'erroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Servizio Polizia Stradale anche in relazione a specifiche direttive di carattere comunitario e/o nazionale provvede alla pianificazione ed attuazione sulla viabilità autostradale di servizi specifici di controllo nei confronti di particolari categorie di utenti anche, qualora necessario, con l'ausilio di personale della Società per l'organizzazione e la disciplina del traffico, secondo quanto regolato nell'allegato Disciplinare.
- 5. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Servizio Polizia Stradale, a seguito della sperimentazione di modelli operativi improntati alla massimizzazione della visibilità delle pattuglie, individua i moduli operativi più efficaci in ragione della specificità delle tratte autostradali di competenza della Società e delle esigenze di traffico nei diversi periodi dell'anno, secondo quanto regolato nel Disciplinare allegato.
- 6. Per finalità di analisi e di monitoraggio dei fenomeni infortunistici e della circolazione che si svolgono nelle diverse tratte autostradali, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale provvede a raccogliere periodicamente ed a comunicare alla Società, dati ed informazioni sugli incidenti stradali rilevati, secondo modalità e termini indicati nell'allegato C del Disciplinare, nonché sull'attività svolta dalle pattuglie, anche in vista della più opportuna organizzazione dei moduli operativi di vigilanza stradale, secondo modalità e termini indicati nell'allegato D del Disciplinare.
- Per assicurare i necessari elementi informativi utili all'ottimizzazione gestionale dei mezzi e delle risorse assegnate per i servizi di polizia stradale, il Dipartimento della Pubblica









Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale fornisce alla Società appositi dati ed informazioni secondo modalità e termini indicati nell'allegato Disciplinare.

- 8. Il flusso informativo costituisce parte integrante e vincolante della presente Convenzione, nell'ottica di una possibile certificazione del processo informativo. Le informazioni scambiate saranno relative sia ad aspetti "operativi" che ad aspetti "amministrativi", nel rispetto dei sistemi gestionali di base già esistenti ed implementati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni. Si richiamano sul punto i prescritti obblighi di riservatezza relativamente agli aspetti amministrativi connessi al flusso informativo.
- Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza prevede la partecipazione da parte del personale della Società ad attività formative attivate per il personale della Polizia Stradale, secondo le modalità fissate nell'allegato Disciplinare.
- 10. Con cadenza semestrale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Servizio Polizia Stradale e la Società provvedono ad una reciproca individuazione delle maggiori e diverse esigenze di presidio dei tratti autostradali oggetto della Convenzione al fine di valutare la necessità e l'opportunità di introdurre elementi migliorativi del servizio. Qualora risultasse necessario rafforzare la presenza della Polizia Stradale, l'attività dei reparti autostradali sarà integrata con il contributo di personale di reparti esterni per la copertura delle necessità emerse.

### Articolo 4 Centro Operativo Autostradale

- Se non già esistente, le parti contraenti, laddove se ne ravvisi l'esigenza, si riservano di procedere, con successivo atto aggiuntivo, all'istituzione di un Centro Operativo Autostradale per il coordinamento operativo ed il controllo di tutti i servizi di polizia stradale nell'ambito delle attuali o nuove tratte di competenza.
- 2. Il Centro Operativo Autostradale, laddove istituito, provvede alle dirette dipendenze del Compartimento della Polizia Stradale - al coordinamento, dei servizi di vigilanza demandati alla Polizia Stradale, nonché di quelli di polizia, di intervento di soccorso – come meglio specificato nell'allegato Disciplinare - ed antincendio da chiunque espletati in ambito autostradale.
- Il Centro Operativo Autostradale provvede ad assicurare l'operatività dei servizi di vigilanza e di primo intervento svolti dalle pattuglie della Polizia Stradale, senza soluzione di continuità.









- 4. Il Centro Operativo Autostradale provvede altresì, d'intesa con la Società, al necessario raccordo operativo tra le unità di Polizia Stradale e gli Ausiliari della Viabilità autostradale dipendenti dalla Società.
- 5. Le parti contraenti convengono che il Centro Operativo Autostradale possa eventualmente svolgere le predette attività anche su tratte limitrofe in concessione ad altra Società sprovvista di tale ufficio di coordinamento operativo, secondo intese operative concordate tra le Società autostradali interessate.
- 6. Per i collegamenti con le Sottosezioni autostradali e con le relative pattuglie, con gli altri Centri Operativi Autostradali e con le eventuali pattuglie esterne occasionalmente impiegate in autostrada, il Centro Operativo Autostradale si avvale di una propria Sala Radio, con servizio continuativo nelle 24 ore, ubicata, ove possibile, presso la Direzione di Esercizio della Società, o in contatto reciproco con la Sala Radio della Società.
- 7. La Società provvede a fornire idonei ed appositi locali per il Centro Operativo Autostradale presso gli uffici della Direzione di Esercizio della Società o individuati dalle parti, nonché l'alloggio per il dirigente del Centro stesso, aventi le caratteristiche fissate dal Disciplinare allegato.
- La Società cede in comodato, per il servizio nell'ambito della rete autostradale in concessione, un automezzo in colore di istituto per le esigenze di coordinamento operativo del Dirigente del Centro Operativo Autostradale.
- Le modalità di funzionamento e gli oneri delle parti derivanti dall'istituzione di un eventuale Centro Operativo Autostradale verranno stabiliti con il medesimo atto aggiuntivo di cui al precedente comma 1.

#### <u>Articolo 5</u> Reparto di Intervento della Polizia Stradale

- I servizi di polizia stradale assicurati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza si possono avvalere dei dispositivi operativi assegnati, laddove istituito, in particolare con compiti di rapido intervento sugli incidenti, al Reparto di Intervento della Polizia Stradale, che opera nell'area autostradale indicata nell'allegato Disciplinare.
- Gli impegni delle parti per assicurare l'operatività del Reparto sono definiti nell'allegato Disciplinare.
- Le risorse, umane e strumentali, dei Reparti d'Intervento della Polizia Stradale (RIPS) e di altri Reparti autostradali che, per effetto dell'attuazione del progetto di razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, dovessero essere soppressi o accorpati, verranno destinate in via









esclusiva ai servizi di polizia stradale svolti nell'ambito della rete autostradale di competenza della Società interessata.

#### <u>Articolo 6</u> Entrata in vigore

- La presente Convenzione che vincola le parti una volta sottoscritta, verrà sottoposta alla Corte dei Conti per il prescritto visto e relativa registrazione, e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.
- Gli impegni di cui all'articolo 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente atto sono assunti dalla Società con decorrenza 1 gennaio 2017.

### Articolo 7 Durata

 La presente Convenzione avrà la durata di anni 4 (quattro) a partire dalla data di cui al precedente articolo 6, comma 1, e si rinnoverà di anno in anno, attraverso scambio di comunicazioni tra le parti da eseguire mediante PEC ovvero, se non diversamente possibile, raccomandata con ricevuta di ritorno.

### Articolo 8 Disciplinare

- 1. L'allegato Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne definisce gli aspetti normativi ed operativi di dettaglio.
- Le norme del Disciplinare potranno essere oggetto di revisione totale o parziale, concordata tra le parti contraenti, anche prima della scadenza della presente Convenzione, mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

#### <u>Articolo 9</u> Cauzione da parte della Società

 Tenuto conto della sua notoria solidità, la Società, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, è esonerata dal prestare cauzione.

#### Articolo 10







#### Rapporti tra le parti

- Per ogni questione che dovesse insorgere circa l'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione e del suo allegato Disciplinare i rapporti si svolgeranno tra la Società ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale.
- 2. Per le finalità di cui al comma precedente è istituita una Commissione Paritetica, composta da rappresentanti delle parti, con lo scopo di valutare congiuntamente i profili di interesse comune nell'esecuzione degli obblighi della presente Convenzione e di concordare le strategic di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del precedente articolo 3, secondo le modalità previste nell'allegato Disciplinare.
- La Commissione Paritetica di cui al comma precedente sarà individuata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e si riunirà periodicamente o a richiesta di una delle parti.
- 4. Per le questioni connesse con le esigenze correnti di servizio, per le richieste di servizi di particolare urgenza e per le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 9, della presente Convenzione, i rapporti si svolgeranno tra la Società e il competente Compartimento della Polizia Stradale.
- 5. Per le finalità di cui al comma precedente è istituita a livello locale una Commissione Paritetica Territoriale, composta da rappresentanti della Società e del competente Compartimento della Polizia Stradale, con lo scopo di valutare congiuntamente piani operativi ed eventuali materie delegate dalla Commissione Paritetica di cui al precedente comma 2, secondo modalità e termini indicati nell'allegato Disciplinare.
- 6. La Commissione Paritetica Territoriale di cui al comma precedente sarà individuata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e si riunirà con cadenza trimestrale.

#### Articolo 11 Controversie

- Tutte le questioni circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione e dell'allegato Disciplinare, che non venissero risolte di comune intesa tra le parti, verranno deferite all'esclusiva competenza dell'Autorità giurisdizionale di Roma.
- 2. E' esclusa la clausola arbitrale.









#### Articolo 12 Domicilio legale della Società

1.					di	legge	la	Società	dichiara	di	eleggere	domicilio	in		Via
			*******	••••••											
Da	.ta														
Fir	Firma									Firma					
Di	par	timen	to d	ella Pub	blic	a Sicui	rezz	!a			Società		,		







#### DISCIPLINARE DELLA CONVENZIONE TRA MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

E LA (SOCIETÁ).....

#### <u>Articolo 1</u> Ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare, unitamente agli annessi Allegati, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione tra Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la (Società) ......, di seguito denominati rispettivamente "Dipartimento della Pubblica Sicurezza" e "Società", così come già precisato all'articolo 1 della stessa Convenzione, e regola l'attività di vigilanza e i servizi di polizia stradale lungo le tratte, i raccordi autostradali e relative pertinenze, assentite in concessione e riconducibili alle annesse planimetrie di cui all'Allegato A.

#### TITOLO I DEGLI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

#### CAPO I Caserme, impianti ed attrezzature

# Articolo 2 Tipologia delle caserme (Articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione)

- Le caserme appartengono alle seguenti tipologie dimensionali in funzione della consistenza degli organici fissata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per i reparti di Polizia Stradale cui sono destinati:
  - tipo A: per reparti "semplici" di cui all'articolo 32 del presente Disciplinare;
  - tipo B: per reparti "doppi" di cui all'articolo 32 del presente Disciplinare;
  - tipo C: per reparti "tripli" di cui all'articolo 32 del presente Disciplinare.

Articolo 3
Ubicazione e struttura degli immobili
(Articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione)









- L'ubicazione delle caserme e la tipologia dei reparti con l'indicazione delle singole tratte autostradali di competenza delle Sottosezioni o Reparti, è riportata in Allegato A.
- Eventuali ulteriori e/o diverse ubicazioni dei reparti di Polizia Stradale, derivanti da futuri ampliamenti o dall'incremento della rete autostradale in concessione alla Società, ovvero in relazione ad accresciute esigenze del traffico o della sopravvenuta opportunità di una diversa localizzazione dei reparti medesimi, saranno concordate tra le parti.

# Articolo 4 Struttura e configurazione standard delle caserme (Articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione)

- 1. La struttura delle caserme deve risultare, salvo diverso accordo tra le parti, conforme alle seguenti caratteristiche:
  - a) locali standard
    - 1 locale per operatore di giornata;
    - 1 locale per capipattuglia;
    - 1 locale per sala d'attesa;
    - 1 locale per ufficio del comandante;
    - 3 locali per uffici;
    - 1 locale per archivio;
    - 1 locale per server e fotocopiatrici;
    - 1 camera di sicurezza;
    - 1 locale per armeria;
    - 1 locale per scarico armi;
    - 1 locale magazzino;
    - 1 ripostiglio;
    - servizi igienici per uffici, separati per uomini e donne;
    - servizio igienico per visitatori;
    - servizio igienico per portatori di handicap;
  - b) locali e strutture a dimensionamento variabile, in funzione degli organici:
    - 1 sala mensa;
    - cucina con dispensa e servizi annessi;
    - locale ritrovo e attività ricreative;
    - spogliatoi uomini/donne per il personale non accasermato, con ingressi separati per ciascun settore;
    - locali a 2 posti-letto con servizi, distinti per uomini e donne e con ingressi separati per ciascuno dei due settori;
    - autorimessa con zona munita di presa d'acqua, di ampiezza correlata al parco veicolare complessivamente in dotazione. Detta autorimessa può fare parte dello







- stesso edificio della caserma o essere realizzata in edificio separato, in prossimità della stessa;
- parcheggio per le auto private del personale, con tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.
- 2. Per eventuali opere di ristrutturazione degli immobili ceduti in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale, la Società procederà agli interventi di adeguamento dello stabile e dei relativi impianti di cui all'articolo 6 anche attraverso interventi di riqualificazione funzionali ai fini di un efficientamento eco-sostenibile. La ristrutturazione e gli interventi sono attuati d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

# Articolo 5 Attrezzature e arredamenti delle caserme (Articolo 2, commi 1 c 2, della Convenzione)

- 1. La Società provvede a fornite:
  - a) attrezzature di cucina del tipo "piccola comunità", dimensionate in base agli organici del Reparto e comprendenti:
    - 1 cucina a gas con cappa aspirante;
    - 1 frigorifero-freezer;
    - 1 lavello;
    - 1 lavastoviglie;
    - 1 mobile contenitore per stoviglie;
  - b) 1 televisore a colori da 48", idoneo a ricevere il segnale digitale terrestre e quello satellitare, con base di appoggio per il locale-ritrovo.
- La fornitura dell'arredamento delle caserme e, comunque, di quanto non specificatamente previsto dal presente Disciplinare resta a cura e a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

#### Articolo 6 Impianti delle caserme (Articolo 2, comma 1 e 3, della Convenzione)

- Le caserme sono munite dei seguenti impianti:
  - idrico-sanitario, con erogazione di acqua fredda e calda;
  - elettrico (luce e F.M.) con relativo gruppo elettrogeno di emergenza;
  - telefonico, fino all'allacciamento della rete pubblica;









- di ricezione televisiva, digitale terrestre e satellitare nel locale ritrovo, e digitale terrestre in ciascuna camera biletto per accasermati;
- predisposizioni per antenne radio e ricetrasmittenti di servizio;
- di riscaldamento;
- di condizionamento, che qualora non già presente verrà attuato in via graduale nell'ambito degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 4;
- di sicurezza: recinzione esterna di tipo rigido;
- impianto televisivo a circuito chiuso perimetrale con sistema video di controllo ubicato nel locale dell'operatore di giornata completo di sistema di videoregistrazione digitale compatibile, qualora non già presente, con l'impianto esistente;
- impianto di videocitofono per cancello d'ingresso;
- impianto di illuminazione esterno;
- dispositivi antintrusione limitatamente alle porte c/o finestre ubicate ai piani seminterrato, terreno e rialzato;
- impianto citofonico interno collegato con ciascuna camera biletto e con gli uffici.
- Le utenze telefoniche, idriche, elettriche e televisive sono intestate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rimanendo a carico del medesimo il pagamento dei relativi consumi e canoni.
- 3. Qualora per l'impianto di riscaldamento si utilizzino sistemi cc.dd. a termoconvezione, alimentati elettricamente, i relativi consumi sono posti a carico della Società concessionaria.

# Articolo 7 Ubicazione e struttura dell'alloggio del Comandante (Articolo 2, commi 1, 2 e 3, della Convenzione)

- Ciascuna Sottosezione è dotata di un alloggio di servizio per il Comandante, costituito, salvo diverso accordo tra le parti, da:
  - n.1 ingresso;
  - n.1 locale per soggiorno pranzo;
  - n.2 camere da letto;
  - n.1 cucina;
  - doppi servizi;
  - n.1 ripostiglio.
- 2. Tale alloggio è realizzato, di norma, nello stesso edificio della Sottosezione ovvero in edificio separato prossimo alla stessa. Laddove l'alloggio di servizio non possa essere localizzato in tali immobili, la Società si impegna a garantire una sistemazione alloggiativa con caratteristiche similari nei pressi della Sottosezione.







- 3. L'alloggio è comprensivo degli impianti: idrico-sanitario con erogazione di acqua fredda e calda, di riscaldamento, di condizionamento (qualora non già presente, verrà attuato in via graduale nell'ambito degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 4), elettrico, telefonico, di ricezione televisiva e citofonico sia con l'operatore di giornata della Sottosezione che con l'accesso esterno.
- Non competono alla Società le utenze telefoniche, idriche, elettriche e televisive né il pagamento dei relativi canoni e consumi.

#### Articolo 8 Consegna dei fabbricati (Articolo 2, comma 1, della Convenzione)


La consegna in uso dei fabbricati – caserma del reparto, alloggi dei comandanti, autorimesse
e relative pertinenze - viene effettuata dalla Società, che ne rimane proprietaria anche agli
effetti della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Dirigente del
Compartimento di Polizia Stradale territorialmente competente, mediante apposito verbale.

# Articolo 9 Manutenzione e pulizia delle caserme, delle attrezzature e degli impianti (Articolo 2, comma 1, della Convenzione)

- 1. La manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze ceduti in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale è a carico della Società, che vi provvede secondo i criteri adottati per gli altri fabbricati di proprietà, informandone di volta in volta il Compartimento della Polizia Stradale competente.
- 2. La pulizia delle pertinenze (piazzali esterni, zone a verde), ad eccezione delle pertinenze strettamente annesse all'alloggio del comandante, viene effettuata dalla Società secondo le modalità e i criteri in uso per le pertinenze dei propri fabbricati. Resta inteso che la pulizia delle caserme, delle attrezzature e degli impianti è a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

### CAPO II <u>Corresponsione indennità autostradale</u>

Articolo 10









### Indennità "di base" per il personale che presta servizio in autostrada (Articolo 2, comma 5 e 6, della Convenzione)

- 1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla Società, nonché a quello comunque impiegato in modo continuativo in servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, spetta l'indennità di cui all'articolo 39 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 c modificato dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della Legge 15 ottobre 2013, n. 119.
- 2. L'ammontare dell'indennità "di base" viene fissato in € 5,16 (Euro cinque/16) pro-capite, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, per ogni giornata di presenza-servizio della durata ordinaria di 6 (sei) ore effettivamente prestata in ambito autostradale.
- 3. Al sopra indicato importo di € 5,16 (Euro cinque/16) si devono aggiungere € 0,387 (trecentottantasette millesimi di Euro) ex art.3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 963, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 4. La Società, ove detentrice dei sistemi fissi di rilevamento della velocità media, si impegna a riconoscere l'indennità "di base" anche al personale in servizio presso il CNAI, Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Settebagni (Roma), con modalità che verranno determinate in apposito atto aggiuntivo con le Società detentrici di tali sistemi e l'ANAS.
- 5. Qualora i soli servizi di pattuglia ed esterni di polizia giudiziaria o i compiti di sala operativa e di "operatore di giornata" siano effettivamente prestati in ambito autostradale in turni della durata di 3 (tre) ore in luogo delle 6 (sei) ordinarie (es. con prestazioni in regime di straordinario emergente o programmato), al personale della Polizia Stradale impiegato in tali servizi o compiti è riconosciuta un'indennità "di base" ridotta pari a € 2,58 (Euro due/58), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.
- 6. Nessuna indennità è riconosciuta al personale della Polizia Stradale per l'effettuazione di turni di servizio di durata ridotta, ancorché in ambito autostradale, per compiti o funzioni diverse da quelle sopra specificate o comunque per turni di servizio di durata inferiore alle 3 (tre) ore.

## Articolo 11 Indennità "superfestiva" per il personale che presta servizio in autostrada (Articolo 2, comma 7, della Convenzione)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2017, al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla Società, nonché a quello comunque impiegato in servizi di polizia stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, che svolga servizio di pattuglia, esterno della rete stessa.







polizia giudiziaria, di sala operativa e all'"operatore di giornata", nelle giornate cc.dd. "superfestive" (1º gennaio, Pasqua, Lunedì in Albis, 1º maggio, 2 giugno, 15 agosto, Natale, Santo Stefano) viene corrisposta una ulteriore indennità fissata nel 50% (cinquanta per cento) dell'indennità "di base", al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, da sommarsi all'indennità di cui al precedente articolo 10.

# Articolo 12 Indennità "aggiuntiva" per il personale che presta servizio in autostrada (Articolo 2, comma 8, della Convenzione)

- 1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla Società, nonché a quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia, esterni di polizia giudiziaria o compiti di sala operativa e di "operatore di giornata", viene corrisposta una indennità "aggiuntiva" fissata, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, in:
  - € 1,50 (Euro uno/50) per il turno scrale (18.00/24.00 oppure 19.00/01.00)
  - € 2,50 (Euro due/50) per il turno notturno (00.00/06.00 oppure 01.00/07.00)
- 2. La corresponsione della indennità "aggiuntiva" ha luogo esclusivamente in caso di pieno rispetto da parte della Polizia Stradale degli impegni di copertura dei servizi ordinari di polizia ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione, assunti con la presente Convenzione e determinati come segue:
  - il numero delle pattuglie di Polizia Stradale complessivamente impegnate nei servizi ordinari sulla rete autostradale della Società deve poter consentire una loro distribuzione per tratta e fascia oraria coerente con quanto stabilito negli articoli 32 e 33 del presente Disciplinare e meglio indicato nell'Allegato A;
  - tale distribuzione, fermo restando il numero di pattuglie complessivamente previsto, può essere ridefinita, in presenza di eventuali peculiari esigenze, dalla competente Commissione Paritetica Territoriale, di cui al comma 3 del successivo articolo 31;
- 3. Nella determinazione dei livelli di copertura dei servizi ordinari di polizia si tiene conto delle eventuali modifiche organizzative introdotte dalla Commissione Paritetica Territoriale, riferendosi, in assenza di queste o di accordo tra la Società e la Polizia Stradale sulla loro introduzione, all'assetto di base di cui ai predetti artt. 32 e 33 del presente Disciplinare.
- 4. A fronte di un valore atteso dell'"indice di copertura" di cui al comma 1 del successivo articolo 14, pari al 100%, vengono definiti:







b. un arco temporale di \_\_\_\_ anni entro il quale tale franchigia dovrà essere progressivamente azzerata, secondo lo schema di cui all'Allegato E al presente Disciplinare;

Rimane inteso che detta franchigia sarà applicata concordemente tra le parti, ove necessario.

- 5. L'indennità "aggiuntiva", da aggiungersi a quella di "base", è riconosciuta in misura pari al 50% sempre al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla Società, nonché a quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia ed esterni di polizia giudiziaria o compiti di sala operativa e di "operatore di giornata" in turni di 3 (tre) ore (in luogo delle 6 ordinarie) effettuati ad esempio in regime di straordinario programmato o emergente, secondo le necessità del reparto di appartenenza.
- 6. I turni della durata ridotta di almeno 3 (tre) ore concorrono proporzionalmente (per un valore pari a "mezza pattuglia") alla determinazione dell' "indice di copertura".

# Articolo 13 Indennità "premiale" per il personale che presta servizio in autostrada (Articolo 2, comma 9, della Convenzione)

- 1. E' facoltà della Società riconoscere una specifica "premialità" al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti o comunque operanti nell'ambito della propria rete autostradale il cui impegno abbia concretamente concorso a determinare rilevanti risultati nella gestione di emergenze di particolare complessità o nei servizi integrativi pianificati in sede di Commissione Paritetica Territoriale.
- 2. L'ammontare lordo dell'indennità "premiale" verrà determinato dalla Società su proposta della Commissione Paritetica Territoriale, da formalizzarsi entro il mese di settembre di ciascun anno, ovvero nei termini utili per provvedere alla chiusura annuale del bilancio d'esercizio.
- 3. La corresponsione della "premialità" avrà luogo esclusivamente in caso di raggiungimento su base annuale degli "indici di capertura" dei servizi ordinari di polizia come definiti nel successivo articolo 14.
- 4. Sulla base delle segnalazioni e proposte della Commissione Paritetica Territoriale pervenute entro il mese di settembre di ciascun anno, la Società potrà determinare l'importo lordo delle "premialità", il cui pagamento avverrà nel corso dell'anno successivo attraverso un moltiplicativo dell'indennità maturata dalle risorse interessate.







# Articolo 14 "Indici di copertura" dei servizi ordinari di polizia in ambito autostradale (Articolo 2, commi 8 e 9, della Convenzione)

- 1. Al termine di ciascuno dei 4 trimestri dell'anno e per l'intera competenza autostradale della Società concessionaria, è calcolato un "indice di copertura" che esprime, in valore percentuale, il rapporto tra il numero complessivo di pattuglie di Polizia Stradale effettivamente registrate per tratta e per quadrante e il numero complessivo di pattuglie per tratta e per quadrante programmate o ratificate dalla Commissione Paritetica Territoriale, o, in difetto di accordo in tal senso, previste dagli artt. 32 e 33 del presente Disciplinare.
- 2. La verifica della effettiva copertura dei servizi ordinari da parte della Polizia Stradale, ai fini del riconoscimento dell'indennità "aggiuntiva", avviene attraverso la registrazione della presenza della pattuglia in autostrada, mediante comunicazione dell'entrata e dell'uscita dall'autostrada della medesima dal competente Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale alla Sala Radio della Società. Tale comunicazione avviene in tempo reale con disaggregazione per singola tratta e quadrante operativo e con modalità ed automatismi di cui all'allegato D del presente Disciplinare.
- 3. Le pattuglie che eccedono la distribuzione per tratta e per quadrante prevista convenzionalmente con riferimento agli artt. 32 e 33 del presente Disciplinare, se non espressamente previste o ratificate dalla Commissione Paritetica Territoriale, non concorrono alla determinazione dell''indice di copertura".
- 4. I servizi integrativi rispetto a quelli ordinari di Polizia programmati o comunque ratificati dalla Commissione Paritetica Territoriale, o in difetto di accordo in tal senso previsti dagli artt. 32 e 33 del presente Disciplinare, svolti dalla Polizia Stradale in base a proprie autonome scelte operative, non concorrono alla determinazione dell' "indice di copertura".
- 5. Il calcolo dell"indice di copertura" è effettuato dalla Società e validato in sede di Commissione Paritetica Territoriale dal competente Compartimento della Polizia Stradale. Ove nell'ambito territoriale della Società siano istituite più Commissioni Paritetiche Territoriali, le determinazioni dell"indice di copertura" trimestrale e i relativi elementi di calcolo saranno raccolte ed elaborate dalla Società, validate dalle singole Commissioni Paritetiche Territoriali e condivise dalla Società concessionaria con il Servizio di Polizia Stradale.
- 6. Il raggiungimento dell''indice di copertura" previsto determina la corresponsione dell''indennità aggiuntiva" da parte della Società per ciascun turno effettivamente svolto nel trimestre da tutto il personale della Polizia Stradale impegnato nei compiti operativi sopra definiti, anche quindi al personale appartenente ai reparti ove si sia registrato un maggior numero di turni non coperti. Viceversa, l'eventuale mancata copertura dei servizi di Polizia verificata in un trimestre determinerà la mancata corresponsione dell''indennità aggiuntiva" per i turni svolti nel medesimo periodo da tutto il personale Polizia Stradale addetto ai medesimi compiti sull'intera rete autostradale della Società.







# Articolo 15 Modalità di corresponsione delle indennità (Articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8 della Convenzione)

- 1. Le indennità di cui agli articoli 10, 11 e 12 verranno corrisposte trimestralmente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a seguito della riassegnazione delle somme versate dalla Società all'apposito capitolo di entrata del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli operatori impegnati sulle tratte di competenza della Società, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto interministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 232, così come a sua volta modificata dall'articolo 39 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e modificato dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della Legge 15 ottobre 2013, n. 119, fornendo quale supporto contabile i seguenti atti:
  - documentazione prodotta dai Compartimenti della Polizia Stradale, che dia conto delle unità del personale e del numero di presenze in servizio effettuate;
  - documentazione dello svolgimento dei servizi operativi utili per la corresponsione delle indennità di cui agli articoli 10, 11 e 12.
- 2. Ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo delle indennità, di cui al precedente comma 1, da versare da parte della Società, il Compartimento Polizia Stradale competente farà pervenire trimestralmente alla Società il dettaglio mensile, per ogni Sottosezione o Reparto, delle presenze. Trimestralmente, la Società si impegna a versare in apposito capitolo di bilancio dello Stato, per ciascuna presenza, un importo lordo corrispondente alle indennità maturate, comprensivo di oneri fiscali, assistenziali e previdenziali forfettariamente determinato sulla base dell'incidenza percentuale che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale comunicherà annualmente alla Società.
- 3. L'eventuale indennità "premiale", di cui all'articolo 13, relativa a ciascun anno solare verrà riconosciuta, in misura lorda, nell'anno di esercizio seguente rispetto a quello di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4. Il pagamento dell'indennità di cui al precedente comma 3 avverrà attraverso un moltiplicativo dell'indennità maturata dalle risorse interessate, da determinarsi in sede di Commissione Paritetica Territoriale, a seguito della riassegnazione delle somme versate dalla Società all'apposito capitolo di entrata del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli operatori impegnati sulle tratte di competenza della Società, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto interministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 232, così come a sua volta modificata dall'articolo 39 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e modificato dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della Legge 15 ottobre 2013, n. 119, fornendo quale supporto contabile la documentazione dello svolgimento dei particolari servizi di cui all'articolo 13.







### CAPO III <u>Esonero del personale dal pagamento del pedaggio</u>

# Articolo 16 Raggiungimento del posto di lavoro e franchigia annua sui pedaggi (Articolo 2, commi 10 e 11, della Convenzione)

- Il Dirigente del Compartimento provvede a comunicare per iscritto alla competente struttura della Società i nominativi degli operatori della Polizia Stradale assegnati in organico, rispettivamente, alle Sottosezioni autostradali ed ai Centri Operativi Autostradali che necessitano di effettuare percorsi in autostrada, a cui viene assegnata, fino alla cessazione dall'appartenenza all'organico del reparto e a fronte della sottoscrizione di un contratto e dell'autorizzazione permanente di addebito degli importi dei pedaggi sul proprio conto corrente bancario, una posizione "Telepass", priva di canone e di deposito cauzionale infruttifero, dotata di una franchigia annua cumulabile di € 100,00 (Euro cento/00) ed il relativo terminale di bordo. Tale terminale consente:
  - a. l'effettuazione di viaggi a titolo gratuito fino al raggiungimento della citata franchigia. Superato detto importo, i pedaggi verranno addebitati integralmente sul conto corrente bancario indicato dal titolare della posizione;
  - b. l'esenzione dal pagamento del pedaggio per il raggiungimento giornaliero della sede di lavoro, istituita nell'ambito autostradale, dalla propria abituale residenza e per il viaggio di ritorno, pari ad una lunghezza massima non superiore **a** 100 (cento) chilometri.
- 2. Il titolare della posizione "Telepass" di cui al comma 1 è tenuto a restituire il terminale di bordo al Reparto di appartenenza, che provvede a sua volta a trasmetterio alla competente struttura della Società, nel caso di cessazione di appartenenza all'organico del Reparto autostradale.
- 3. La restituzione del terminale di bordo di cui al comma 1 deve avvenire anche nel caso di trasferimento ad altro e diverso Reparto autostradale di competenza della Società.
- 4. Al fine di usufruire dell'esenzione dal pagamento del pedaggio per il raggiungimento del posto di lavoro, nonché della franchigia dal pagamento del pedaggio di cui ai punti precedenti, la Società potrà garantire modalità di esenzione attraverso strumenti diversi dal "Telepass", previe intese con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale.







### CAPO IV Assicurazione per il personale che svolge servizio in autostrada

# Articolo 17 Assicurazione infortuni per il personale (Articolo 2, comma 12, della Convenzione)

- 1. La garanzia assicurativa viene prestata da una Società Assicuratrice scelta dalla Società ed è valida per tutti gli infortuni professionali, compresi i rischi in itinere, subiti dal personale della Polizia Stradale durante il servizio sulla rete di competenza della Società come definita all'articolo 1 del presente Disciplinare, anche per eventi verificatisi su tratti limitrofi ove il personale in servizio si sia trovato ad operare in prosecuzione di attività avviata sulla tratta della Società.
- 2. Sono compresi nella garanzia assicurativa di cui sopra, per il periodo di effettivo servizio in autostrada, come sotto definito, oltre ai nominativi del personale in forza presso i reparti autostradali della rete in concessione, anche quelli dei dipendenti dei Compartimenti e delle Sezioni di Polizia Stradale temporaneamente adibiti al servizio in autostrada sia in sostituzione di personale assente, sia in ausilio anche occasionale alle pattuglie dei reparti autostradali per fare fronte a situazioni particolari, nonché per l'effettuazione di specifiche operazioni di controllo sui veicoli circolanti (verifica sovraccarichi, rilevamenti di velocità, etc.) ovvero di prevenzione e/o repressione della criminalità nell'ambito autostradale, ivi comprese le pertinenze (stazioni, aree di servizio, parcheggi, ecc.).
- 3. Per il personale di cui sopra, la garanzia viene fissata secondo la formulazione dei multipli di retribuzione, che prevede un adeguamento automatico sulla base dei rinnovi contrattuali e scatti di retribuzione:
  - a. retribuzione annua lorda per cinque in caso di morte e comunque con un minimale di € 103.291,38 (Euro centotremiladuecentonovantuno/38);
  - retribuzione annua lorda per sei in caso di invalidità permanente da liquidarsi solo quando si superi il 65% (sessantacinque per cento) dell'invalidità;
  - in ogni caso, detto adeguamento, non potrà comportare livelli di garanzia assicurativa inferiori a quello di cui al previgente regime contrattuale.
- 4. Le altre condizioni generali di polizza e le modalità di denuncia degli infortuni sono indicate nella polizza stessa.
- 5. Non sono compresi nella garanzia assicurativa gli operatori della Polizia Stradale che effettuano servizio di scorta a veicoli o trasporti eccezionali, ancorché il transito degli stessi avvenga in autostrada.







- 6. Resta esclusa ogni responsabilità della Società per eventuali danni da infortuni professionali che eccedano il limite del massimale come sopra definito.
- 7. Le informazioni e le procedure concernenti le modalità di denuncia degli infortuni verranno comunicate dalla Società al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale e al Compartimento della Polizia Stradale.

#### CAPO V Attività formative ed attività sociali

#### Articolo 18

Formazione del personale e partecipazione ad iniziative della Società (Articoli 2, comma 13, e 3, comma 1 lettera i) e comma 9, della Convenzione)

- 1. In relazione alle modifiche di carattere tecnologico relative alle infrastrutture stradali, nonché all'evoluzione della normativa della circolazione stradale o all'attuazione di nuove direttive tecnico-operative, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Società possono prevedere corsi di aggiornamento professionale ai quali far partecipare dipendenti di entrambe le parti, secondo modalità definite dalla Commissione Paritetica di cui al comma 1 dell'articolo 31.
- 2. La Società, nell'ambito delle iniziative sociali individuate a favore dei propri dipendenti (servizi, convenzioni, agevolazioni), si impegna ad estendere la possibilità di partecipazione ai dipendenti dei reparti della Polizia Stradale in servizio sulla rete autostradale di competenza, secondo modalità definite dalla Commissione Paritetica di cui al comma 1 dell'articolo 31.

#### CAPO VI Automezzi di servizio

Articolo 19
Automezzi per i servizi di vigilanza stradale e per il Dirigente del Centro Operativo
Autostradale
(Articolo 2, comma 14, della Convenzione)

1. Gli automezzi per i servizi di vigilanza stradale sono forniti nelle quantità precisate dal presente Disciplinare in relazione alle necessità imposte dalla copertura dei relativi servizi e potranno essere immatricolati come veicoli commerciali adibiti al trasporto di cose.







- 2. Il numero degli automezzi destinati ai servizi di vigilanza stradale che la Società è tenuta a cedere in comodato gratuito al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il servizio di polizia stradale nell'ambito della rete in propria concessione viene fissato nelle seguenti misure massime:
  - n. 5 (cinque) autovetture per ogni Sottosezione "semplice" di cui all'articolo 32 del presente Disciplinare.
  - n. 8 (otto) autovetture per ogni Sottosezione "doppia" di cui all'articolo 32 del presente Disciplinare.
  - n. 11 (undici) autovetture per ogni Sottosezione "tripla" di cui all'articolo 32 del presente Disciplinare.

In casi specifici, d'intesa con il Compartimento della Polizia Stradale competente, il parco veicolare può subire una proporzionale variazione in relazione al numero effettivo di pattuglie di vigilanza stradale assicurato di media dal reparto.

- 3. Le dotazioni indicate al comma precedente sono comprensive degli automezzi "di riserva" eventualmente occorrenti a seguito di occasionali fermi per riparazioni in officina. La Società dovrà garantire, per i casi eccezionali, la sostituzione dei veicoli necessari.
- 4. La Società fornirà un automezzo per le esigenze di coordinamento operativo del Dirigente del Centro Operativo Autostradale, ove istituito.
- 5. Gli autoveicoli destinati permanentemente ai servizi di caserma (collegamenti con reparti esterni, posta, rifornimenti vari, ecc.) sono forniti e sottoposti a manutenzione da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

#### Articolo 20 Elaborazioni, apparecchiature e dotazioni di bordo (Articolo 2, comma 14, della Convenzione)

- 1. Gli automezzi per i servizi di vigilanza stradale e per il Dirigente del Centro Operativo Autostradale sono forniti dalla Società equipaggiati di:
  - apparato radio ricevente-trasmittente, ovvero telefonico sostitutivo, se autorizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della Convenzione;
  - Apparato di bordo multifunzione (geolocalizzazione -- navigazione -- interrogazione banche dati -, in grado di interfacciarsi con il sistema gestionale delle Centrali Operative in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, collegato con il Centro Operativo Autostradale, se esistente, o con altro Ufficio, secondo le indicazioni del Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale.







Per la gestione delle emergenze a condizioni di reciprocità, le parti disporranno della localizzazione dei mezzi impiegati attraverso gli apparati di cui sopra.

- La Società provvede alle necessarie modifiche degli automezzi ceduti in comodato, nonché a
  fornire e ad installare sugli stessi le apparecchiature e le dotazioni di bordo secondo i tipi e le
  quantità concordate con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
- Gli automezzi per i servizi di vigilanza stradale, nonché l'automezzo per il dirigente del Centro Operativo Autostradale, sono forniti con carrozzeria ed elementi complementari in colori uguali a quelli della Polizia Stradale e qualificati dal distintivo di riconoscimento della Società sulle fiancate.
- 4. La scritta "POLIZIA", i contrassegni della Specialità e il numero acreo sul tetto degli automezzi sono apposti a cura e carico della Società. La Società provvede, altresì, a fornire e ad installare sui veicoli il proprio logo aziendale o altro distintivo di riconoscimento nella posizione, con le dimensioni e con le caratteristiche concordate con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
- 5. Le caratteristiche tecniche ed operative degli automezzi per i servizi di vigilanza stradale nonché le relative modifiche, apparecchiature e dotazioni di bordo previste devono corrispondere, fatte salve eventuali deroghe concordate direttamente tra la Società e la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Servizio Polizia Stradale, ai sensi del successivo comma 6, alla specifiche riprodotte nell'Allegato B del presente Disciplinare.
- 6. In sede di Commissione Paritetica Territoriale di cui al comma 3 dell'articolo 31 del presente Disciplinare potranno essere determinate e concordate eventuali ulteriori deroghe alle caratteristiche tecniche degli autoveicoli di cui all'Allegato B.

### Articolo 21 Consegna degli automezzi (Articolo 2, comma 14, della Convenzione)

- 1. Gli automezzi e loro attrezzature e dotazioni di bordo ceduti in comodato dalla Società sono presi in carico dalla Sezione di Polizia Stradale da cui la Sottosezione dipende, previo collaudo da parte di un Autocentro di Polizia indicato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
- 2. Dell'avvenuta presa in consegna viene dato atto mediante verbale sottoscritto:
  - per la Polizia Stradale: dal Comandante della Sottosezione e dal Dirigente della competente Sezione;
  - per la Società: dalla competente struttura aziendale.










## Articolo 22 Sostituzione degli automezzi (Articolo 2, comma 14, della Convenzione)

- 1. Per assicurare una più efficiente ed omogenea gestione e manutenzione delle autovetture di servizio della Polizia Stradale fornite dalla Società, anche in relazione alla evoluzione delle caratteristiche di durabilità e sicurezza dei più moderni veicoli rispondenti alle specifiche convenzionali, la loro sostituzione con altri veicoli nuovi di fabbrica può essere fissata in ragione di una percorrenza massima di 300.000 (trecentomila) chilometri e in ogni caso non oltre i cinque anni di uso e comunque dovrà avvenire entro i sessanta giorni dalla dichiarazione di fuori uso.
- La sostituzione anticipata degli automezzi rispetto alle suddette percorrenze è ammessa nei soli casi di messa fuori uso del veicolo in conseguenza di sinistro o per anomala usura generale, su richiesta del Dirigente del Compartimento competente.
- 3. La condizione di "fuori uso", salvo i casi in cui venga direttamente riconosciuta dalla Società, deve essere accertata congiuntamente da tecnici di un Autocentro di Polizia competente per territorio e della competente struttura della Società medesima.
- 4. In ogni caso l'automezzo sostituito deve essere riconsegnato alla Società con apposito verbale, nel quale sia evidenziato il numero e lo stato d'uso delle attrezzature e delle dotazioni del medesimo.
- 5. Grava sulla Società l'onere di rimuovere dal veicolo in fase di dismissione la barra luminosa carenata di cui all'Allegato B del presente Disciplinare e tutte le scritte e le fasce recanti l'indicazione "POLIZIA".
- 6. Per l'attività di rimozione di cui al comma precedente, il cui esito dovrà essere attestato nel verbale richiamato al precedente comma 4, la Società potrà avvalersi anche dell'ausilio offerto dagli Autocentri della Polizia di Stato competenti territorialmente

# Articolo 23 Sostituzione delle attrezzature e dotazioni di bordo degli automezzi (Articolo 2, comma 14, della Convenzione)

1. La Società provvede alla sostituzione delle attrezzature e delle dotazioni di bordo degli automezzi su richiesta scritta e motivata della Sottosezione competente, con restituzione di quelle distrutte od usurate, anche attraverso il riutilizzo delle attrezzature e delle dotazioni di bordo, se perfettamente funzionanti, precedentemente in dotazione su automezzi sostituiti.









2. Nel caso che il danneggiamento sia avvenuto per fatto di terzi, deve esserne data comunicazione alla Società, con gli estremi del responsabile, se individuato, ai fini del recupero dei danni relativi.

### Articolo 24 Manutenzione degli automezzi (Articolo 2, comma 15, della Convenzione)

- 1. La Società provvede a propria cura e spese alla necessaria manutenzione ordinaria degli automezzi ceduti in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla base di programmi di verifica con eventuale ricovero presso un'officina per gli interventi necessari.
- 2. In caso di eventi particolari, ivi compresi gli incidenti, su segnalazione della Sottosezione alla competente struttura della Società, la Società stessa provvede, a propria cura e spese, alla necessaria manutenzione stabilendo le modalità della riparazione e l'eventuale ricovero dell'automezzo presso un'officina per gli interventi necessari al suo completo ripristino funzionale.
- 3. Nei casi indicati nei commi precedenti, la consegna dell'automezzo per gli interventi necessari deve avvenire, da parte del personale della Sottosezione, all'officina specificatamente indicata dalla competente struttura della Società, unitamente alla presentazione all'officina stessa dell'apposito "buono di consegna automezzi".
- 4. L'automezzo non marciante, o che non offra la necessaria sicurezza, sarà trasportato in officina a mezzo carro-attrezzi a cura e spese della Società.
- Il ritiro dell'automezzo dall'officina non può avvenire senza il preventivo accertamento, da parte del personale tecnico della competente struttura della Società, della regolarità degli interventi effettuati.
- 6. Per il lavaggio degli automezzi la Società metterà a disposizione i propri impianti di lavaggio ricorrendo a servizi convenzionati ove i predetti impianti non siano stati realizzati. La Società assicura, in ragione semestrale, ovvero in ogni caso in cui sia richiesto dal competente Compartimento Polizia Stradale, in quanto d'indefettibile urgenza e per comprovati motivi, la sanificazione degli interni delle autovetture.

Articolo 25
Carburante, lubrificanti e pneumatici
(Articolo 2, comma 15, della Convenzione)









- Il carburante e i lubrificanti per gli automezzi ceduti in comodato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per i servizi di vigilanza stradale e per il dirigente del Centro Operativo Autostradale sono forniti dalla Società.
- 2. Il relativo prelievo avviene presso i distributori della competente struttura della Società o presso aree di servizio interne ed esterne all'autostrada e, per i soli lubrificanti, anche presso officine meccaniche, mediante compilazione ed uso dell'apposita modulistica fornita dalla Società alle Sottosezioni della rete autostradale di propria competenza. Qualora il prelievo avvenga presso aree di servizio interne ed esterne all'autostrada, dovrà farsi ricorso alla modalità "self service".
- 3. Per gli automezzi ceduti in comodato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la sostituzione degli pneumatici, e la fornitura e il montaggio di pneumatici "invernali", è a carico della Società e viene effettuata, all'occorrenza, su richiesta del comandante della Sottosezione o del dirigente del Centro Operativo Autostradale, cui l'automezzo è assegnato, mediante apposita modulistica compilata e inoltrata alla competente struttura della Società.

# Articolo 26 Assicurazione obbligatoria per gli automezzi (Articolo 2, comma 16, della Convenzione)

- La Società provvede alla stipula di specifica polizza per l'assicurazione RC auto obbligatoria degli automezzi ceduti in comodato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso una primaria Società assicuratrice di propria scelta, secondo i massimali previsti per gli altri automezzi della Società.
- 2. La garanzia per i terzi trasportati a qualunque titolo viene estesa anche al conducente dell'autoveicolo così come previsto dall'art. 15, D.P.R. 5.6.1990, n. 147.
- 3. La Società provvede direttamente al pagamento dei premi di assicurazione, mentre resta completamente esclusa, per precisa clausola di polizza, ogni sua ingerenza nella definizione degli eventuali sinistri che sarà curata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il quale si obbliga comunque a manlevarla e sollevarla per tale titolo. Fermo restando quanto sopra, gli eventuali rimborsi per danni arrecati a veicoli forniti in comodato dalla Società dovranno essere versati alla stessa.
- 4. La Società rimane esclusa da qualsivoglia responsabilità per quanto riguarda il risarcimento di danni che eccedano i massimali previsti nella polizza assicurativa.
- 5. Le informazioni concernenti le modalità e le procedure di denuncia dei sinistri verranno comunicate dalla Società al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale e al Compartimento della Polizia Stradale.







#### <u>CAPO VII</u> <u>Impianti di comunicazione</u>

### Articolo 27 Collegamenti ed impianti radio (Articolo 2, comma 17, della Convenzione)

- 1. La Società provvede, a propria cura e spese, a predisporre, fornire e mantenere in efficienza le infrastrutture necessarie al funzionamento nell'ambito della rete autostradale di competenza dei collegamenti radio tra le pattuglie autostradali, i rispettivi comandi di Sottosezione ed il Centro Operativo Autostradale competente, nonché tra quest'ultimo ed il Compartimento di Polizia Stradale da cui lo stesso dipende.
- 2. Qualora presso il Centro Operativo Autostradale insista il Centro Operativo della Polizia Stradale (C.O.P.S.), la Società provvederà agli adempimenti di cui al comma 1 relativamente ai soli apparati di competenza.
- 3. Per i collegamenti di cui al comma 1, la Società provvede inoltre a fornire ed a mantenere, a propria cura e spese, le seguenti apparecchiature radio ricetrasmittenti:
  - apparati fissi, singoli, presso:
    - le Sottosezioni;
    - il Centro Operativo Autostradale;
    - la direzione di Compartimento dal quale il Centro Operativo Autostradale dipende;
  - apparati mobili sugli automezzi ceduti in comodato alle Sottosezioni e al Dirigente del Centro Operativo Autostradale, nonché sull'autovettura di proprietà del Dipartimento della Pubblica Sicurezza assegnata al Dirigente di Compartimento dal quale lo stesso Centro dipende;
  - c. apparecchi portatili a batterie, ciascuno completo di carica-batterie e di n. 2 (due) batterie, in dotazione alle Sottosezioni autostradali, per l'impiego su strada da parte delle pattuglie. Tale dotazione è prevista in ragione di n. 4 (quattro) apparecchi, completi come sopra, per ciascun tratto di pattugliamento, oltre a n. 2 (due) apparecchi di riserva per ciascuna Sottosezione.
- 4. Nel caso di indisponibilità di ponti radio e qualora sia concordato preventivamente con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, l'erroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale, alla Sottosezione verranno forniti apparecchi telefonici mobili di tipo cellulare o equivalente







abilitati alle sole chiamate di servizio, ciascuno completo di carica-batterie e di n. 2 (due) batterie, per l'impiego su strada da parte delle pattuglie.

5. La richiesta di sostituzione di un qualsiasi apparato radio o telefonico, in seguito a rottura o guasto irreparabile oppure a furto o smarrimento, deve essere inoltrata alla competente struttura della Società dal Comandante del Reparto interessato.

### CAPO VIII Centro Operativo Autostradale

### Articolo 28 Locali per il Centro Operativo Autostradale (Articolo 4, comma 6, della Convenzione)

- 1. La Società, salvo diverso accordo tra le parti, pone a disposizione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per il funzionamento del Centro Operativo Autostradale, qualora questo venga stabilmente ubicato presso la propria competente struttura, i seguenti appositi locali:
  - n. 1 locale per ufficio del Dirigente del Centro Operativo Autostradale;
  - n. 1 locale per ufficio della Segreteria;
  - n. 1 Sala Radio completa di impianti di ricezione, smistamento e trasmissione delle comunicazioni e delle immagini, come anche specificato all'articolo 27, collegata strutturalmente con l'adiacente Sala-Radio di competente struttura della Società, ma con possibilità di assoluto isolamento acustico;
  - locali idonei per spogliatoio con adeguata separazione del personale maschile e di quello ferminile, dotati di servizi igienici separati, aventi dimensioni e caratteristiche adeguate in funzione del personale impiegato;
  - n. 1 locale per deposito apparecchiature tecnologiche, archivio e magazzino materiali di consumo.
- 2. Gli uffici per il Dirigente del Centro Operativo Autostradale e per la relativa segreteria sono dotati di linea e di apparecchio telefonico abilitati al collegamento esterno, anche interurbano e, per i soli Centri Operativi Autostradali con competenze transfrontaliere, internazionale, con possibilità inoltre di trasferimento su tale apparecchio, ad opera della Sala Radio del Centro Operativo Autostradale, delle comunicazioni radio in atto con la stessa. Presso questi locali, ovvero in quello utilizzato come Sala Radio, a cura e spese della Società, è installata una linea dedicata per trasmissione fax/dati, completa di apparecchio telefax o di analoga funzionalità.
- 3. Gli oneri relativi alla manutenzione, al riscaldamento e/o condizionamento ed alle utenze telefoniche ed elettriche sono a carico della Società.








### Articolo 29 Alloggio del Dirigente del Centro Operativo Autostradale (Articolo 4, comma 6, della Convenzione)

- 1. Il Centro Operativo Autostradale è dotato di un alloggio di servizio per il Dirigente, costituito, salvo diverso accordo tra le parti, da:
  - n.1 ingresso;
  - n.1 locale per soggiorno pranzo;
  - n.2 camere da letto;
  - n.1 cucina;
  - servizi idonei;
  - n.1 ripostiglio.
- L'alloggio è corredato di impianto idrico-sanitario con erogazione di acqua fredda e calda, di riscaldamento, di condizionamento, attuato in via graduale nell'ambito degli interventi di ristrutturazione dell'immobile, elettrico, telefonico, di ricezione televisiva e citofonica con l'accesso esterno.
- 3. Tale alloggio è realizzato, di norma, nello stesso edificio che ospita il Centro Operativo Autostradale ovvero in edificio separato prossimo allo stesso. Laddove l'alloggio di servizio non possa essere localizzato in tali immobili, la Società si attiva per garantire una sistemazione alloggiativa con caratteristiche similari nei pressi del Centro Operativo Autostradale.
- 4. Non competono alla Società le spese per le utenze telefoniche, idriche, elettriche e televisive né il pagamento dei relativi canoni e consumi.

### CAPO IX Modifiche, innovazioni, danni e nuove richieste

### Articolo 30 Modifiche, innovazioni dei veicoli e delle attrezzature (Articolo 2 e articolo 3, comma 1, lettera h) della Convenzione)

- 1. Ai fini delle necessarie valutazioni e delle conseguenti intese a livello centrale con la Società, le eventuali proposte di modifica od integrazione delle dotazioni indicate nei capi precedenti e riguardanti:
  - gli automezzi e relative attrezzature e dotazioni
  - le caserme con le relative particolarità strutturali
  - i collegamenti e le apparecchiature radio ricetrasmittenti









devono essere rappresentate esclusivamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale, per il tramite del competente Compartimento.

- 2. Anche in relazione all'evoluzione della ordinaria piattaforma tecnologica per la raccolta e la gestione delle immagini acquisite dagli automezzi, di cui al precedente articolo 28, in movimento o fermi sul teatro di eventi critici, nonché per la lettura delle targhe dei veicoli in transito, nell'ottica di uniformare lo standard tecnologico del parco veicolare della Specialità, le parti si riservano la facoltà di promuovere, anche attraverso la sperimentazione ed il contributo di appositi gruppi di lavoro paritetici, ogni proposta di miglioramento o integrazione delle attrezzature e dei materiali indicati nel comma precedente.
- l materiali indicati al comma 1 potranno essere sostituiti ovvero integrati, anche prima della scadenza della Convenzione, previo accordo e senza oneri aggiuntivi per la Società, sulla base delle proposte di cui al comma precedente.
- 4. I costi relativi a danni procurati a beni immobili e mobili ceduti in comodato d'uso dalla Società al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dovuti ad insindacabile giudizio del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale competente e di un qualificato rappresentante della Società ad utilizzi impropri (noncuranza, negligenza, imperizia, superficialità, dolo) sono a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

### CAPO X Commissione paritetica

### Articolo 31 Compiti e funzionalità delle Commissioni Paritetiche (Articolo 10, della Convenzione)

- 1. È prevista l'istituzione in sede centrale di una Commissione Paritetica tra la Società e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale, con il compito di:
  - a. fornire opportune valutazioni circa l'esecuzione della Convenzione e del presente Disciplinare;
  - b. individuare possibili forme di aggiornamento professionale destinato ai dipendenti di entrambe le parti;







- valutare l'utilizzo e lo sviluppo di nuove tecnologie utili ad ottimizzare l'attività dei servizi di polizia stradale nonché gli interventi di coordinamento di Viabilità Italia -Centro Nazionale per le emergenze in materia di viabilità;
- d. adottare specifici piani, con l'obiettivo di adeguare l'attività di polizia stradale lungo la rete autostradale alle mutate esigenze di mobilità correlate al più ampio contesto, anche normativo, europeo;
- e. adottare specifici piani per la prevenzione degli incidenti stradali, con l'obiettivo anche di ridurre ulteriormente il tasso d'incidentalità sulla rete della Società.
- La Commissione Paritetica di cui al comma precedente si riunirà in ragione almeno annuale o a richiesta di una delle parti.
- 3. È prevista l'istituzione a livello locale di una Commissione Paritetica Territoriale composta da rappresentanti della Società e del competente Compartimento della Polizia Stradale, con il compito di:
  - a. analizzare, in particolare sulla base dei dati relativi al pattugliamento ed alla copertura del servizio di cui agli articoli 32 e 33, le diverse o maggiori esigenze di presidio di tratti autostradali al fine di valutare la necessità e l'opportunità di introdurre elementi migliorativi del servizio, individuando in particolare le integrazioni del presidio attraverso il contributo di personale di reparti esterni.
  - b. assumere le determinazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12, relativamente alla c.d. "indennità aggiuntiva" secondo i seguenti criteri:
    - distribuzione del numero di pattuglie giornalmente previste per compiti ordinari di vigilanza e primo intervento su ciascuna tratta e per ciascun quadrante di servizio, con modifica dell'assetto di base di cui agli artt. 32 e 33 del presente Disciplinare ove ritenuto necessario. Il modello di presidio così rivisto sarà soggetto a periodiche verifiche;
    - necessità di presidio aggiuntivo di pattuglie per compiti ordinari di vigilanza e primo
      intervento in giornate o periodi di massima intensità della circolazione o interessati
      da eventi meteo di particolare impatto (es. neve, nebbia) o da altri
      eventi/manifestazioni di rilevante interesse per la collettività;
    - necessità di presidio con pattuglie dedicate per i servizi integrativi di cui agli artt. 34, 35 e 36 del presente Disciplinare, con la precisazione che le attività di tale genere svolte normalmente dalle pattuglie nell'esercizio delle proprie funzioni ordinarie di vigilanza e primo intervento non possono considerarsi "scoperture", neanche parziali, ai fini della verifica dei presupposti per la corresponsione dell''indennità aggiuntiva";
    - verifica dei consuntivi, quantitativi (copertura effettiva rispetto al previsto) qualitativi (risultati raggiunti) dei suddetti servizi;







- determinare e concordare quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 13, in ordine alla c.d. "indennità premiale";
- d. consentire l'accesso da parte del personale della Polizia Stradale in organico alle Sottosezioni e Reparti autostradali a servizi, convenzioni, agevolazioni, previste per il personale dipendente della Società;
- e. verificare la regolarità di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, nonché della trasmissione dei dati di cui all'articolo 14, concordando le procedure di acquisizione;
- f. promuovere e definire progetti specifici di controllo in ambito autostradale finalizzati al miglioramento della sicurezza, sia con attività di prevenzione che di repressione. Ne curerà altresì il monitoraggio – con cadenza da definire – per valutarne l'efficacia e proporne correttivi e sviluppi;
- g. definire specifici indirizzi operativi e monitorare l'andamento delle attività e dei risultati conseguiti nei servizi mirati di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40.
- 4. La Commissione Paritetica Territoriale di cui al comma precedente si riunisce trimestralmente.

### <u>TITOLO II</u> <u>DEGLI OBBLIGHI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA</u>

### <u>CAPO I</u> Reparti autostradali

# Articolo 32 Definizione dei reparti autostradali (Articolo 3, comma 2, della Convenzione)

- 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Disciplinare e, comunque, in relazione all'effettivo livello del traffico, i reparti autostradali si distinguono in:
  - a. Sottosezioni "semplici" aventi le seguenti caratteristiche:
    - estensione territoriale di competenza di circa 40 Km;
    - potenzialità ed organico adeguato ad effettuare n. 4 pattuglie ordinarie nelle









- b. Sottosezioni "doppie" aventi le seguenti caratteristiche:
  - estensione territoriale di competenza di circa 80 Km;
  - potenzialità ed organico adeguato ad effettuare n. 8 pattuglie ordinarie nelle 24 ore.
- c. Sottosezioni "triple" aventi le seguenti caratteristiche:
  - estensione territoriale di competenza di circa 120 Km;
  - potenzialità ed organico adeguato ad effettuare n. 12 pattuglie ordinario nelle 24 ore.
- 2. Per l'attuazione dei servizi di polizia stradale di cui al presente Disciplinare il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si impegna ad assicurare, sulle tratte autostradali di competenza della Società ove non risulta istituito un reparto autostradale, la presenza di pattuglie della Polizia Stradale nelle quantità indicate al comma 1, d'intesa con la Società, anche attraverso l'attività di reparti esterni.
- 3. Nei confronti del personale dei reparti esterni, di cui al presente articolo, impiegato ad integrazione dei servizi di vigilanza stradale, la Società provvede alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli 10, 11, 12 c 13 ed alla copertura assicurativa per gli infortuni di cui all'articolo 17 del presente Disciplinare.
- 4. I competenti Compartimenti Polizia Stradale forniranno con cadenza mensile alle competenti strutture della Società, l'elenco nominativo delle presenze giornaliere ed il numero di presenze per tipo di servizio, sempre con dettaglio giornaliero, relativo anche al personale dei reparti esterni impiegato.

# Articolo 33 Tratte autostradali (Articolo 3, comma 2, della Convenzione)

- 1. Lungo l'estensione territoriale complessiva di competenza assegnata ad ogni Sottosezione deve essere effettuato il pattugliamento continuativo nelle 24 ore, preferibilmente secondo tratte unitarie di circa 40 km di estensione, su ciascuna delle quali deve essere in servizio almeno una pattuglia. L'eventuale diversa ripartizione delle tratte sarà definita nell'ambito della Commissione Paritetica Territoriale.
- L'inizio ed il termine di ciascuna tratta unitaria devono coincidere con uno svincolo, in modo
  che le inversioni del senso di marcia alle due estremità della tratta stessa avvengano in
  condizioni di assoluta sicurezza.
- 3. Qualora, a causa dell'ubicazione degli svincoli lungo uno specifico punto dell'autostrada, non sia possibile evitare che una tratta unitaria debba eccedere considerevolmente il suddetto limite orientativo di 40 Km, detta tratta può raggiungere un'estensione fino ad 80 km. In sale:







caso, il servizio di pattugliamento sarà svolto, di norma, da due pattuglie per ciascun quadrante.

4. Nell'Allegato A al presente Disciplinare è indicato, per ciascuna tratta di competenza della Società, il numero minimo di pattuglie da effettuarsi per ciascun quadrante operativo. In difetto di specifico accordo sancito in sede di Commissione Paritetica Territoriale, si farà espresso riferimento al comma 1 del precedente articolo 32.

# Atticolo 34 Integrazione dei servizi di vigilanza autostradale (Articolo 3, comma 10, della Convenzione)

- 1. Con cadenza semestrale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale e la Società, attraverso la Commissione Paritetica Territoriale, di cui al comma 3 del precedente articolo 31, provvedono ad una reciproca individuazione delle maggiori e diverse esigenze di presidio dei tratti autostradali oggetto della Convenzione al fine di verificare la necessità e opportunità di introdurre elementi migliorativi nei servizi.
- Qualora risultasse necessario rafforzare la presenza della Polizia Stradale, l'attività di pattugliamento continuativo nelle 24 ore dei reparti autostradali sarà integrata con il contributo di personale di reparti esterni per la copertura temporanea delle necessità emerse.
- 3. Nei confronti del personale dei reparti esterni, di cui al presente articolo, impiegato ad integrazione dei servizi di vigilanza stradale, la Società provvede alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 ed alla copertura assicurativa per gli infortuni di cui all'articolo 17 del presente Disciplinare.
- 4. Il competente Compartimento Polizia Stradale, fornirà con cadenza mensile alle competenti strutture della Società, l'elenco nominativo delle presenze giornaliere ed il numero di presenze per tipo di servizio, sempre con dettaglio giornaliero.

### <u>CAPO II</u> <u>Compiti delle unità operative autostradali</u>

Articolo 35
Pattugliamento
(Articolo 3, commi 1-3, della Convenzione)









- 1. I moduli operativi delle pattuglie in servizio di vigilanza stradale e di polizia giudiziaria sono fissati con provvedimenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tenuto conto di specifiche esigenze della Società, sulla base dei seguenti principi:
  - a. su ciascuna tratta di competenza le pattuglie, nell'arco del servizio, attuano un'alternanza di movimento e soste operative, privilegiando queste ultime allo scopo di consentire una più penetrante azione di prevenzione, di osservazione e di accertamento dei comportamenti illeciti più pericolosi, garantendo comunque una percorrenza media di circa 180 (centottanta) chilometri;
  - salvo specifiche diverse esigenze, ciascuna pattuglia di vigilanza percorre la tratta di competenza in senso rotatorio sulle due carreggiate e inizia il servizio, di norma, nella stessa direzione di marcia tenuta dalla pattuglia smontante all'atto del rientro;
  - c. qualora la pattuglia sia costretta ad effettuare un'inversione di marcia lungo il percorso, riprenderà l'itinerario nel primitivo senso di marcia;
  - d. durante le soste operative le pattuglie dovranno collocarsi presso le arec di servizio, le stazioni, le piazzole autostradali in modo perfettamente visibile all'utenza in transito e disposte in modo tale da costituire un valido deterrente contro le violazioni delle norme vigenti, ed offrire un intervento tempestivo in caso di necessità;
  - e. nel corso del turno di servizio le pattuglie variano più volte la propria posizione lungo l'asse autostradale.
- 2. In presenza di eventi eccezionali, connessi a particolare intensità del traffico, a eccessiva concentrazione di cantieri su di una determinata tratta o, in ogni caso, ad altri fatti che recano turbativa alla regolare fluidità del traffico stesso, anche in accordo con la Società, il Compartimento competente può prevedere, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, l'organizzazione di servizi particolari ovvero una intensificazione del pattugliamento ordinario.
- 3. Le singole Sottosezioni o Reparti forniranno, con cadenza mensile, alle competenti strutture della Società, con dettaglio giornaliero, la presenza delle pattuglie ed i chilometri percorsi da ciascuna di queste, per ogni quadrante.

# Articolo 36 Attività di vigilanza e primo intervento (Articolo 3, comma 2, della Convenzione)

 Ferme restando tutte le competenze loro assegnate da leggi e regolamenti, nel corso del servizio di vigilanza stradale, le pattuglie provvedono in particolare a:

39







- a. vigilare sulle condizioni meteorologiche, di transitabilità e di sicurezza dell'autostrada e relative pertinenze ed alla segnalazione di ogni anomalia rilevata;
- b. attuare direttamente e tempestivamente, in caso di necessità, i primi possibili provvedimenti di emergenza per l'eliminazione oppure per la segnalazione al traffico sopraggiungente di situazioni di pericolo o di intralci per la circolazione, richiedendo, se necessario, interventi operativi integrativi per rimuovere ostacoli non diversamente rimovibili o per la necessità di prolungare nel tempo le segnalazioni di pericolo;
- richiedere l'intervento dell'organizzazione della competente struttura della Società
  qualora la situazione non possa obiettivamente essere risolta come da precedente punto
  b) e/o allorquando la situazione stessa renda necessaria la sostituzione della segnaletica
  di emergenza installata dalla pattuglia con quella in normale dotazione alla competente
  struttura della Società;
- d. vigilare sull'osservanza, da parte delle imprese addette ai lavori in autostrada, degli schemi di segnalamento fissati dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Società, nonché delle norme di sicurezza prescritte da quest'ultima;
- vigilare sul transito di trasporti eccezionali e di materie e sostanze pericolose, anche in ausilio al servizio di scorta della Polizia Stradale, o da personale abilitato da questa delegato (ovvero con il supporto degli Ausiliari della Viabilità autostradale);
- f. intervenire, come primo provvedimento, sulle code formatesi sull'autostrada per qualsivoglia causa (cantieri, incidenti, code in stazione, ecc.), al fine di regolare la circolazione e di garantire la sicurezza del traffico sopraggiungente per il più sollecito ripristino delle condizioni ottimali di scorrimento;
- g. eseguire controlli mirati del traffico, compatibilmente con i vigenti modelli operativi, anche sulla base di specifiche richieste rivolte dalla competente struttura della Società al Centro Operativo Autostradale;
- h. vigilare sulla regolare collocazione e segnalazione dei cantieri e dei depositi realizzati sulle carreggiate autostradali, sugli svincoli e nelle relative pertinenze, adottando tutte le misure di prevenzione necessarie a garantire la libera e sicura circolazione;
- eseguire controlli mirati di legittimità ad operare in autostrada da parte degli operatori del servizio di soccorso meccanico anche sulla base di specifiche segnalazioni della competente struttura della Società al Centro Operativo Autostradale;
- segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata, tramite il Centro Operativo Autostradale, alla competente struttura della Società.







 Per specifiche e contingenti attività operative in corso di esecuzione da parte delle pattuglie, il Centro Operativo Autostradale verifica che l'intervento delle stesse avvenga senza soluzione di continuità.

# Articolo 37 Attività di prevenzione delle frodi (Articolo 3, comma 1 lettera e) e lettera f), della Convenzione)

- Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo precedente, le pattuglie provvedono a vigilare, anche mediante appositi servizi, sull'osservanza delle norme riguardanti la corresponsione del pedaggio autostradale, adottando ogni utile iniziativa per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti fraudolenti volti ad eludere il pagamento del medesimo e di ogni altro illecito, di natura penale o amministrativa, correlato al fenomeno.
- 2. L'attività di cui al comma precedente può essere attuata, sia nella fase di studio che nei controlli su strada, con la collaborazione della Società. In particolare, i controlli presso le stazioni di pedaggio potranno essere attuati sia dalle pattuglie in servizio di vigilanza stradale, sia da personale appositamente individuato, anche con l'ausilio di autovetture con targa civile.
- 3. La Polizia Stradale, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di cui ai precedenti commi e con particolare riferimento alle frodi finalizzate all'evasione del pedaggio, svolgerà attività dirette a prendere notizia dei reati e ad impedire che gli stessi vengano portati a conseguenze ulteriori. Per tale finalità ed allo scopo di assicurare eventuali fonti di prova sui reati rilevati ai sensi dell'art.348 c.p.p. la Società metterà a disposizione i dati e le notizic in suo possesso ovvero di futura disponibilità anche mediante strumenti informatici realizzati in ragione dell'evoluzione tecnologica di settore, offrendo altresì la collaborazione tecnica del proprio personale per assicurare la migliore operatività, nell'osservanza delle norme concernenti la tutela dei dati personali.
- 4. La Polizia Stradale e la Società, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, convengono, relativamente all'attività di cui al presente articolo, di avviare una sperimentazione al fine di valutare le implicazioni operative, con le modalità e procedure di cui al Protocollo sottoscritto in data 3 ottobre 2016 a Bardolino (VR) tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e A.I.S.C.A.T..

# Articolo 38 Controllo e prevenzione mirati all'utenza commerciale pesante (Articolo 3, comma 1, lettera d), della Convenzione)

 Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 36 le pattuglie provvedono ad esercitare controlli sull'utenza commerciale pesante, attuando servizi mirati alla verifica delle caratteristiche di








sicurezza dei veicoli in transito, sia sotto il profilo delle condizioni del mezzo che del conducente.

- 2. Le attività di cui al comma precedente verranno assicurate con regolarità utilizzando, sia le risorse umane dei reparti, che il coordinamento di operatori abilitati, avvalendosi eventualmente degli strumenti (sistemi di pesatura, TVCC, ecc.) messi a disposizione dalla Società.
- 3. Il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale, anche in relazione ai dati relativi al traffico nel tratto autostradale, provvederà all'individuazione dei luoghi, d'intesa con la Società, ove pianificare l'effettuazione dei controlli mirati all'utenza commerciale, compatibili con l'impiego dei Centri Mobili di Revisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 4. Qualora la Società disponga di personale con le necessarie competenze tecniche in materia di circolazione e trasporti in regime A.D.R., potrà eventualmente, previo accordo con la competente Sottosezione di Polizia Stradale, renderlo disponibile per concorrere all'esecuzione dei servizi.

# Articolo 39 Controllo delle infrastrutture e delle aree di servizio e di sosta (Articolo 3, comma 1, lettera g), della Convenzione)

- 1. Le pattuglie, nell'ambito dell'attività di cui al precedente articolo 36, assicurano una specifica mirata vigilanza finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti illeciti in danno del patrimonio stradale della Società.
- 2. Le pattuglie svolgono specifici servizi per la tutela della legalità nelle aree di servizio e di sosta, attuando forme di presidio ed operazioni di repressione e prevenzione. Le attività di presidio, anche con l'ausilio di personale della Polizia Giudiziaria, saranno pianificate congiuntamente in funzione delle specifiche esigenze delle diverse aree, avvalendosi per le attività di controllo anche dei sistemi di video-sorveglianza messi a disposizione dalla Società.
- 3. La competente Sottosezione, provvede a pianificare ed attuare periodiche azioni di controllo sulla regolarità amministrativa delle attività commerciali esercitate nelle pertinenze autostradali, anche al fine di prevenire azioni fraudolente nei riguardi dell'utenza o l'inosservanza dei divieti di somministrazione di bevande alcoliche.

# Attività di contrasto dei comportamenti pericolosi e gestione operativa (Articolo 3, comma 1, della Convenzione)









- 1. Le parti si impegnano a sviluppare ogni forma di collaborazione per l'esecuzione anche da remoto di attività di prevenzione, controllo e, ove consentito, sanzionamento dei comportamenti illeciti ai fini della sicurezza della circolazione, svolte dalla Polizia Stradale anche con l'ausilio di eventuali sistemi e strumenti di rilevamento automatico messi a disposizione dalla Società.
- 2. Per il contenimento dei tempi di occupazione della sede autostradale per attività di riscontro e rilievo in caso di incidente, le pattuglie si avvarranno del pieno utilizzo dei sistemi e tecnologie per il rilevamento automatico laddove messi a disposizione dalla Società.

# Articolo 41 Sperimentazione di nuovi moduli operativi per i servizi di polizia (Articolo 3, comma 5, della Convenzione)

- Al fine di assicurare agli utenti in transito, in ragione delle diversità territoriali e delle condizioni del traffico, la massimizzazione della visibilità della pattuglia della Polizia Stradale, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Società avviano sperimentazioni di moduli operativi strutturati, per un maggior controllo del territorio ed una più ampia vigilanza delle arterie autostradali.
- Tali moduli possono essere articolati, in ragione di specifici obiettivi operativi, quali, a titolo
  esemplificativo:
  - a. il presidio di aree preventivamente definite per favorire una maggiore visibilità;
  - la realizzazione di posti di controllo del rispetto del limite di velocità nell'ambito dei cantieri di lavoro di lunga durata, prevedendo una protezione adeguata del personale coinvolto;
  - c. l'incremento di controlli a trasporti eccezionali con scorta in delega, ed all'autotrasporto professionale di merci e persone attraverso l'individuazione di aree idonee allo scopo, anche utilizzando specifici sistemi integrati di accertamento automatico delle violazioni (es. pesatura dinamica) già disponibili o in via di allestimento;
  - d. la riduzione dei servizi di vigilanza a "pattugliamenti brevi" per specifici periodi con itinerari con lunghezze complessive contenute (massimo 40-50 chilometri nel totale di due sensi) per assicurare un maggior numero di transiti nella medesima direzione di marcia, assicurando comunque una tempestiva capacità di intervento in caso di necessità.
- La sperimentazione dei diversi moduli operativi deve tenere conto della realtà circolatoria nelle tratte di competenza della Società e garantire le massime condizioni di sicurezza per gli







operatori. La sperimentazione è finalizzata alla verifica della fattibilità di ciascuno di essi su un determinato territorio.

- 4. Il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale, al fine di garantire sistematicità attuativa ai modelli operativi sperimentati ed approvati d'intesa con la Società, concorda con quest'ultima la tipologia e la frequenza degli interventi in un determinato periodo temporale, o in relazione ad una specifica persistente esigenza del tratto autostradale vigilato, prevedendo il numero dei servizi da attuare, nonché gli indici di valutazione dell'efficacia degli stessi.
- 5. Il Compartimento della Polizia Stradale provvederà con cadenza mensile all'acquisizione delle informazioni relative all'attività svolta, in attuazione dei modelli operativi sperimentati ed approvati, con l'obiettivo di valutarne l'efficacia. Tali informazioni saranno oggetto di confronto tra il Compartimento e la Società nell'ambito di specifici incontri periodici.

# Articolo 42 Scambio informativo (Articolo 2 e articolo 3, comma 1, lettere b) e k), e commi 6, 7 e 8, della Convenzione)

- 1. Per finalità di analisi e di monitoraggio dei fenomeni infortunistici e della circolazione che si svolgono nelle diverse tratte autostradali, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale provvede a raccogliere periodicamente ed a comunicare alla Società, dati ed informazioni sugli incidenti stradali rilevati, secondo le modalità dell'Allegato C, nonché sull'attività svolta dalle pattuglie, anche in vista della più opportuna organizzazione dei moduli operativi di vigilanza stradale, secondo i contenuti del modello Allegato D.
- 2. Con le stesse finalità la Società provvede a fornire al Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale dati relativi al volume di traffico, alla sua distribuzione temporale e alla tipologia dei veicoli in transito.
- Per assicurare i necessari elementi informativi utili all'ottimizzazione gestionale dei mezzi e delle risorse assegnate per i servizi di polizia stradale, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza fornisce alla Società appositi dati ed informazioni secondo i contenuti del modello in Allegato D, già citato nel presente articolo.

### TITOLO III DELL'ATTIVITA' DEL CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE










### <u>CAPO I</u> <u>Compiti del Centro Operativo Autostradale</u>

# Articolo 43 Attività del Centro Operativo Autostradale (Articolo 4 della Convenzione)

- 1. Il Centro Operativo Autostradale, alle dirette dipendenze del Compartimento della Polizia Stradale, provvede ai seguenti compiti:
  - a. coordinamento di tutti i servizi di vigilanza stradale, anche se svolti occasionalmente da pattuglie inviate in rinforzo da reparti esterni;
  - mantenimento di costanti rapporti con la competente struttura della Società per quanto atticne al buon andamento dei servizi, anche con riferimento a situazioni particolari o contingenti;
  - c. coordinamento dell'attività di vigilanza sui transiti di trasporti eccezionali e di sostanze e materie pericolose;
  - d. segnalazioni alla Sala Radio della Società relative alle condizioni meteorologiche, di transitabilità e di sicurezza rilevate dalle pattuglie, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
  - comunicazioni alla stessa Sala Radio degli incidenti stradali e delle richieste di soccorso sanitario e meccanico pervenute dalle pattuglie;
  - f. previsioni, d'intesa con la Sala Radio della Società, della possibilità di limitazioni di transito sulla tratta di competenza, per i trasporti eccezionali, in caso di condizioni meteorologiche avverse o di scarsa visibilità.

# Articolo 44 Soccorso meccanico (Articolo 4 della Convenzione)

- 1. La gestione del soccorso meccanico, nonché l'impiego degli Ausiliari della Viabilità autostradale rimangono di competenza della Società.
- 2. Relativamente al soccorso meccanico, la Società è competente in materia di:









- a. organizzazione, mantenimento e promozione del servizio;
- b. gestione delle chiamate del soccorso e relative modalità di assegnazione alle officine;
- c. verifica amministrativa del rispetto delle clausole convenzionali intercorrenti tra la Società e l'Organizzazione incaricata del soccorso meccanico, con particolare riguardo alle officine e al personale impiegato su strada
- 3. La Polizia Stradale attua il controllo costante della tratta al fine di verificare che il personale c i mezzi che effettuano il servizio di soccorso meccanico siano in possesso della relativa, specifica autorizzazione.
- 4. La Polizia Stradale e la Società comunicano reciprocamente l'intervento di personale e/o di mezzi di soccorso non compresi tra quelli oggetto di preventiva autorizzazione.
- 5. Nel caso di rimozione di un veicolo che ai sensi dell'articolo 923 del codice civile sia ritenuto "cosa abbandonata", fermo restando quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno 22.10.1999, n.460, la Polizia Stradale può indicare il Centro di raccolta dove l'operatore di soccorso intervenuto dovrà trasportarlo e lasciarlo in deposito.

# Articolo 45 Soccorso sanitario (Articolo 4 della Convenzione)

- 1. La gestione delle chiamate di soccorso sanitario resta di competenza della Società.
- La Società e la Polizia Stradale possono stipulare Protocolli di collaborazione con gli Enti e le Associazioni preposte al servizio di soccorso sanitario e possono condividere procedure operative funzionali alla loro attuazione.

# Articolo 46 Gestione delle situazioni critiche per la circolazione (Articolo 3, comma 1, lettera k) e articolo 4, comma 2, della Convenzione)

- 1. Nei casi di prolungato blocco della circolazione, dovuto a situazioni imprevedibili o contingenti, il Centro Operativo Autostradale valuta l'opportunità di richiedere alla competente struttura della Società l'adozione di eventuali provvedimenti di deviazione del traffico, in particolare, sulla viabilità esterna all'autostrada.
- 2. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge al Prefetto, quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, a *Viabilità Italia* Centro Nazionale per la Gestione delle Emergenze materia di Viabilità e ai Comitati Operativi per la Viabilità in sede provinciale, nonché agis.







altri soggetti competenti in caso di situazioni che richiedano interventi della struttura di protezione civile o dei Vigili del Fuoco, eventuali provvedimenti di chiusura momentanea dell'autostrada ovvero di deviazione del traffico, per situazioni imprevedibili o contingenti, sono adottati dalla Società ed eseguiti d'intesa con il Centro Operativo Autostradale ed il Compartimento di Polizia Stradale competente per territorio.

### <u>CAPO II</u> Coordinamento degli Ausiliari della Viabilità autostradale

# Articolo 47 Attività degli Ausiliari della Viabilità autostradale (Articolo 4, comma 3, della Convenzione)

- 1. Le pattuglie di Polizia Stradale e gli operatori autostradali operano in modo sinergico, nel pieno rispetto dei relativi ruoli.
- L'attività degli Ausiliari della Viabilità autostradale è regolata dal Protocollo d'Intesa sottoscritto il 25 marzo 1998 dall'A.I.S.C.A.T. con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalle successive circolari ministeriali attuative.
- 3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente, l'attività di gestione degli Ausiliari della Viabilità autostradale da parte della Società nonché il coordinamento degli stessi da parte del Centro Operativo Autostradale nei casi di dichiarata emergenza, sono improntate ai seguenti criteri:
  - a. gli Ausiliari della Viabilità autostradale rispondono del loro operato alla competente struttura della Società;
  - l'impiego degli Ausiliari della Viabilità autostradale per operazioni relative all'effettuazione di controlli su strada (trasporti eccezionali, trasporti di merci pericolose) deve essere richiesto dal Centro Operativo Autostradale alla competente struttura della Società;
  - c. il numero di Ausiliari della Viabilità autostradale effettivi per ogni turno di servizio viene determinato dalla competente struttura della Società in base alla reale disponibilità di personale abilitato a tale servizio;
  - d. la programmazione dei servizi svolti dagli Ausiliari della Viabilità autostradale avviene a cura della competente struttura della Società;
  - e. eventuali disservizi o problematiche rilevati dalle pattuglie circa l'attività svolta dagli Ausiliari della Viabilità autostradale devono essere rappresentati dal Responsabile del







Reparto, o dal Dirigente del Centro Operativo Autostradale, alla competente struttura della Società.









# ALLEGATO A

# ELENCO DEI REPARTI AUTOSTRADALI

# OPERANTI LUNGO LE TRATTE; I RACCORDI AUTOSTRADALI E LE RELATIVE PERTINENZE PIANO DELLE PATTUGLIE ASSENTITE IN CONCESSIONE

planimetrie di cui all'articolo 1 del Disciplinare, immobili ceduti in comodato ovvero locati, conferiti in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e numero di pattuglie da effettuarsi ai sensi degli articoli 32 e 33 ovvero determinate ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettere a) Elenco dei reparti autostradali o assimilati che opetano sulla rete in concessione alla Società come rappresentata nelle eventuali e b) del Disciplinare.

Totale Pattuglie giornaliere		•
	40	
Pattuglie per Quadrante	1º 2º 3º	
Pattug Quae	20	
	10	<u> </u>
tenza adale	æ	
Competenza	qa	
ne Tipologia Titolo d'uso del dell'immobile		
Tipologia del Renarto	Trobused	
Denominazione Reparto		
COA		
Autostrada		









ALLEGATO B

# CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE AUTOVETTURE SPECIALIZZATE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE

L'autovettura base da allestire per il servizio ordinario di polizia stradale può essere definita commercialmente come una "station wagon grande" (segmento commerciale "D"). La stessa autovettura dovrà presentare le seguenti caratteristiche, da evincersi, per quanto possibile, dai dati di omologazione della Categoria M1 o N1:

- motore con:
  - alimentazione a gasolio;
  - cilindrata non inferiore a 1.950 cm³ e non superiore a 2.000 cm³;
  - potenza massima non inferiore a 110 kW;
- 2. livello di emissione gas di scarico conforme al Regolamento (CE) N. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo;
- 3. cambio, con almeno 5 (cinque) marce in avanti + retromarcia, con comando manuale;
- 4. velocità massima non inferiore a 200 km/h;
- 5. n. 5 (cinque) posti complessivi disposti su due file di cui n. 2 (due) su quella anteriore e n. 3 (tre) su quella posteriore;
- 6. lunghezza non inferiore a 4.620 mm e non superiore a 4.850 mm;
- 7. altezza non inferiore a 1.400 mm e non superiore a 1.550 mm;
- 8. passo non inferiore a 2.650 mm e non superiore a 2.900 mm;
- capacità del bagagliaio, misurata con i sedili posteriori in posizione di utilizzo, non inferiore a 440 dm<sup>3</sup>;
- 10. portata, definita come differenza tra massa complessiva a pieno carico e tara, non inferiore a 460 kg. Per tara deve intendersi la somma della massa dell'autovettura in ordine di marcia (comprensiva di carburante, ruota di scorta, lubrificanti e liquido di raffreddamento) e della massa convenzionale del conducente (75 kg);
- 11. sterzo servoassistito e con guida a sinistra.

In sede di analisi di mercato possono essere soggetti ad adattamento, in base alle caratteristiche delle autovetture effettivamente disponibili nei listini ufficiali delle case costruttrici ed al fine di consentire la più ampia concorrenza possibile, tutti i parametri sopra riportati tranne:

- a. tipologia di autovetture: "station wagon grandi" (segmento commerciale "D");
- b. motore con alimentazione a gasolio;
- c. cambio, con almeno 5 (cinque) marce in avanti + retromarcia;
- d. n. 5 (cinque) posti complessivi disposti su due file di cui n. 2 (due) su quella anteriore e n. 3 (tre) su quella posteriore;
- e. sterzo servoassistito e con guida a sinistra.

### Dotazioni dell'autovettuta









L'autovettura base, sulla quale verrà montato l'allestimento specifico per il servizio ordinario di polizia stradale, dovrà essere munita di:

- volante regolabile;
- 2. airbag frontali, laterali e per la testa in corrispondenza dei posti anteriori;
- 3. alzacristalli elettrici sulle portiere anteriori;
- 4. antifurto volumetrico e chiusura centralizzata con telecomando;
- 5. sedili anteriori regolabili longitudinalmente ed in altezza;
- 6. appoggiatesta anteriori regolabili in altezza;
- 7. cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori;
- 8. climatizzatore d'aria:
- 9. lunotto termico;
- 10. tappetini in gomma per il pavimento dei posti anteriori e posteriori;
- 11. specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica;
- 12. fari fendinebbia;
- 13. luce nel vano bagagli;
- 14. sensori di parcheggio posteriori o altro sistema ad essi equivalente;
- 15. cerchi ruote di diametro non inferiore a 16";
- 16. dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer);
- 17. impianto frenante munito di sistema antibloccaggio elettronico ABS;
- 18. sistema di controllo elettronico della stabilità e della trazione;
- 19. borsa porta attrezzi di serie;
- 20. catene da neve conformi a quanto prescritto dal libretto di uso e manutenzione;
- 21. segnale mobile di pericolo, previsto dall'art. 162 del Codice della Strada;
- 22. n. 2 giubbotti o bretelle retroriflettenti, le cui caratteristiche sono fissate nel D.M. 30 dicembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Gli pneumatici che verranno montati dovranno avere un'anzianità non superiore a 24 mesi rispetto alla loro data di costruzione.

### Allestimento specifico per il servizio di polizia stradale

Gli equipaggiamenti previsti nell'allestimento delle autovetture per il servizio ordinario di polizia stradale dovranno essere i seguenti:

- 1. verniciatura della carrozzeria in colore azzurro "Polizia di Stato" (RAL 5023);
- 2. scritte e strisce "POLIZIA", realizzate con pellicola retroriflettente autoadesiva di classe D, omologata secondo il Regolamento UNECE 104 gennaio 1998 e dotata di simbolo rappresentativo della Repubblica Italiana;
- loghi della specialità "Polizia Stradale" realizzati con lo stesso materiale di cui al punto precedente e nel rispetto dei relativi disegni e codici colore;
- sirena elettronica bitonale, posizionata all'interno del vano motore, omologata, con frequenza per la Polizia di Stato e conforme al D.M. 20 marzo 1979 del Ministero dei Trasporti;
- 5. barra luminosa carenata omologata, conforme al Regolamento UNECE 65, montata sul tetto dell'autovettura e con le seguenti caratteristiche:
  - luci LED di colore blu, visibili a 360°, con possibilità di funzionamento continuo ed intermittente. In quest'ultimo caso la frequenza di lampeggio dovrà essere di almeno 120 flash o doppio flash per minuto;
  - n. 2 (due) fari LED bianchi, posizionati anteriormente;
  - n. 2 (due) fari LED bianchi, posizionati lateralmente (uno per lato);



### MINISTERO DELL'INTERNO





- n. 2 (due) fari LED lampeggianti posteriori di colore ambra, ad accensione alternata;
- pannello luminoso con LED gialli su fondo nero, per la visualizzazione di messaggi, del tipo abbattibile, con caratteri di altezza non inferiore a 70 mm, per la visualizzazione di messaggi di almeno n. 10 caratteri per riga e n. 8 righe per messaggio, per un totale di almeno n. 80 tra caratteri e spazi, in almeno n. 4 lingue oltre l'Italiano (Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo),

con almeno

- n. 3 messaggi per ogni lingua, personalizzabili e memorizzabili a bordo dell'autovettura ed almeno
- n. 16 messaggi prememorizzati per ogni lingua, che di seguito si elencano:
- RALLENTARE
- NEBBIA
- CODE
- INCIDENTE
- ALT POLIZIA
- ACCOSTARE A DESTRA
- ACCOSTARE A SINISTRA
- RESTARE IN AUTO
- OBBLIGO USCITA
- TRAFFICO RALLENTATO
- CAMBIO CORSIA
- URGE MEDICO
- PIOGGIA VELOCITÀ MAX 110 KM/II
- NEVE VELOCITÀ MAX 110 KM/II
- PIOGGIA VELOCITÀ MAX 90 KM/II
- NEVE VELOCITÀ MAX 90 km/ii

Il pannello luminoso per la visualizzazione di messaggi con l'autovettura in marcia, dovrà mantenere la sua posizione verticale sino ad una velocità di 130 km/h, superata la quale si dovrà richiudere automaticamente. In caso di malfunzionamento del sistema di chiusura automatica, l'anomalia dovrà essere segnalata all'interno dell'abitacolo con un allarme acustico e luminoso. Il pannello aperto dovrà comunque resistere alla velocità massima dell'autovettura, inoltre la sua chiusura dovrà essere sufficientemente lenta da garantire l'uso in sicurezza da parte degli operatori e dovrà essere segnalata all'esterno con un allarme acustico;

- sistema di amplificazione e di diffusione all'esterno dell'autovettura della voce degli operatori o di messaggi preregistrati, mediante uno o più altoparlanti con potenza complessiva non inferiore a 100 W;
- plancetta di comando delle luci della barra, della sirena e del sistema di registrazione e di amplificazione dei messaggi, che dovrà contenere il microfono per la registrazione dei messaggi e per l'amplificazione della voce degli operatori ed avere pulsanti ergonomici e retroilluminati;
- connettore a baionetta ad innesto rapido ed a tenuta stagna, per garantire il collegamento elettrico della barra;
- centralina elettronica di alimentazione delle luci.

La stessa barra dovrà essere installata e collegata in modo che:

 sia possibile la sua attivazione ed il suo utilizzo anche con il quadro strumenti non alimentato;







- con la plancetta di comando attiva, l'azionamento del clacson provochi due impulsi della sirena bitonale;
- l'attivazione dell'allarme dell'autovettura per un tentativo di effrazione provochi l'accensione della sirena bitonale e delle luci lampeggianti blu;
- 6. n. 1 (uno) faro di ricerca LED, a luce diffusa, con flusso luminoso equivalente a quello di una lampada alogena da 55 W, montato nella parte anteriore del tetto dell'autovettura, separato dalla barra luminosa e con le seguenti caratteristiche:
  - rotazione di 360° attorno all'asse verticale;
  - rotazione non inferiore a 100° attorno all'asse orizzontale;
  - azzeramento automatico allo spegnimento;
  - controllo mediante telecomando munito di cavo spiralato, eventualmente integrabile con quello della barra luminosa;
  - possibilità di funzionamento anche a quadro strumenti non alimentato;
- n. 4 (quattro) segnalatori luminosi LED, da incasso, omologati, in colore blu, a singolo lampeggio, con alimentazione a 12 V e con funzione di ausilio alla barra luminosa carenata, di cui:
  - n. 2 (due) sincronizzati e ad accensione simultanea, installati sulla parte opaca all'interno del portellone, visibili ed attivati automaticamente solo quando quest'ultimo è aperto con l'autovettura ferma;
  - n. 2 (due) installati in corrispondenza della maschera anteriore, la cui accensione deve essere automatica all'attivazione delle luci blu della barra luminosa c ad esse sincronizzata;
- sedili anteriori rivestiti con tessuto ad elevata resistenza antistrappo, antiusura e antilacerazione. I colori degli interni e dei sedili saranno scelti da questa Amministrazione tra quelli proposti dalla Società aggiudicataria, successivamente alla registrazione del contratto;
- 9. telecomando della chiusura centralizzata con funzione di chiusura dei vetri;
- 10. pulsante di disattivazione del dispositivo "Start&Stop", se presente nell'autovettura base;
- reti con idonei punti di ancoraggio, per il contenimento di oggetti (tipo valigette, prontuari ecc.) collocati sul sedile posteriore o sul suo schienale;
- 12. n. 2 (due) estintori del tipo a polvere da 2 kg, omologati, dotati di apposite staffe di fissaggio, ancorate nel bagagliaio;
- 13. protezione in idoneo materiale per la coppa dell'olio motore;
- 14. n. 1 (uno) faro leggi mappa posizionato nel vano bagagli;
- 15. n. 2 (due) luci di cortesia nel vano posteriore passeggeri;
- n. 2 (due) porta paletta da segnalazione, realizzati sui pannelli di rivestimento delle portiere anteriori in modo da prevenire lo spostamento o la caduta della stessa paletta nelle manovre di apertura e chiusura delle portiere;
- 17. n. 2 (due) porta cartelle / documenti ancorati sui pannelli degli sportelli anteriori;
- 18. n. 2 (due) bandiere di segnalazione di colore rosso, di dimensioni 570 x 570 mm, con manico in alluminio di lunghezza di circa 700 mm. Le bandiere dovranno essere collocate sul pavimento dell'abitacolo in corrispondenza dei lati esterni dei sedili anteriori, fissate mediante apposito supporto;
- 19. griglia divisoria rigida di separazione tra abitacolo e vano bagagli, realizzata in materiale plastico o metallico ed avente caratteristiche tecniche conformi a quanto previsto all'articolo 2 del D.M. 25 marzo 1996 n. 326 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- 20. n. 1 (uno) attrezzo taglia cinture, munito di idoneo alloggiamento, fissato all'interno dell'abitacolo in posizione da concordare;







- 21. n. 2 (due) torce con lampada LED, tipo VAMA L500 LED o equivalente, ciascuna completa di cono giallo;
- 22. n. 2 (due) slitte caricabatterie, posizionate nell'abitacolo, destinate alla ricarica continua (attiva solo ed esclusivamente a motore acceso) delle torce di cui al punto precedente;
- 23. n. 4 (quattro) prese di corrente a 12 V, di cui n. 2 posizionate nel vano bagagli e n. 2 posizionate nell'abitacolo ed accessibili dal vano posteriore passeggeri;
- 24. n. 1 (uno) dispositivo amovibile multi presa 12 V, contenente n. 2 (due) prese a 12 V tipo "accendisigari" e n. 2 (due) prese USB a 5 V, dotato di spina per presa a 12 V tipo "accendisigari";
- 25. n. 1 (uno) porta arma destinato ad ospitare una BERETTA PM12 con caricatore inscrito, oltre che munito di un alloggiamento per il secondo caricatore in dotazione. Il dispositivo dovrà essere collocato nell'abitacolo, sotto il sedile passeggero anteriore, in posizione facilmente accessibile anche con l'autovettura in marcia. Il porta arma dovrà essere dotato di dispositivo di bloccaggio/sbloccaggio manuale con serratura e chiave diversa per ogni autovettura;
- 26. n. 1 slitta per la ricarica della radio portatile;
- 27. n. 4 (quattro) luci di cortesia LED, installate nella parte inferiore di ciascuna delle portiere, per illuminare la zona appena al di fuori dell'abitacolo, comandate automaticamente all'apertura e chiusura della relativa portiera;
- 28. n. 4 (quattro) bande retroriflettenti a strisce inclinate bianche e rosse, da installare sulla superficie dell'interno porta per aumentare la visibilità di ciascuna delle portiere quando queste ultime sono aperte;
- 29. n. 1 (uno) kit di riparazione pneumatici, da collocare nel bagagliaio, in luogo della ruota di scorta;
- predisposizione degli apparati di telecomunicazione da eseguire mediante fornitura e montaggio dell'apposito kit di installazione per autovetture allestite per il servizio ordinario di polizia stradale comprendente apparato radio ricetrasmittente e nuovo sistema tablet;
- 31. dispositivo di sbloccaggio meccanico supplementare del portellone posteriore per garantime l'apertura dall'abitacolo in caso di avaria del relativo comando elettrico di serie, ove questo fosse previsto;
- 32. n. 1 (uno) mobile contenitore alloggiato nel bagagliaio, opportunamente strutturato con ripiani e cassetti idonei ad un facile, ordinato e stabile stivaggio del materiale e delle attrezzature di seguito riportate:
  - n. 3 (tre) cartelli stradali dotati di supporto, le cui caratteristiche dovranno essere conformi a quanto previsto nel Regolamento del Codice della Strada, della seguente tipologia:
    - LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/II;
    - ALT − POLIZIA;
    - DIREZIONE OBBLIGATORIA/PASSAGGIO OBBLIGATORIO (ruotabile rispetto al proprio supporto);
  - n. 5 (cinque) coni in gomma;
  - n. 1 (uno) rotolo di nastro segnaletico bifacciale a strisce bianche e rosse in polietilene di altezza minima 70 mm e lunghezza minima 200 m;
  - n. 1 (una) corda da traino completa di ganci;
  - n. 1 (uno) kit di pronto soccorso;
  - n. 1 (una) scatola da n. 100 guanti in lattice;
  - n. 1 (uno) kit contenente almeno n. 10 sacchetti in polietilene con chiusura;
  - n. 2 (due) coperte isotermiche;
  - n. 2 (duc) coperte antifiamma in fibra di vetro 1800 x 1800 mm;









- n. 2 (due) occhiali di sicurezza, marcati CE;
- n. 20 (venti) torce a vento, a sezione quadrata, ad accensione rapida, di durata non inferiore a 3 ore e di lunghezza non inferiore a 800 mm;
- n. 1 (una) scatola contenitore per gesso;
- n. 1 (una) tanica per acqua dal volume di 3 litri;
- n. 1 (uno) etilometro.

Il mobile contenitore dovrà essere realizzato in lega leggera o materiale termoplastico (ABS, PVC ecc.) o composito (fibra di vetro, fibra di carbonio, kevlar o equivalenti), con finitura in colore nero satinato ad alta resistenza. Non è ammesso l'uso del legno o di altro materiale analogo che possa compromettere la sicurezza degli occupanti, specie per la possibilità che, in caso di urto, possa produrre e proiettare schegge. Il mobile, inoltre, dovrà essere dotato di un piano di lavoro estraibile (scrittoio) e dovrà avere il piano superiore dotato di vani o dispositivi idonei all'alloggiamento ed il fissaggio di un computer notebook con monitor da 17" ed una stampante portatile per PC.

Tutti i cassetti ed i piani estraibili del mobile dovranno essere muniti di un sistema di chiusura/blocco che ne impedisca il movimento accidentale durante la marcia dell'autovettura. Il mobile contenitore inoltre dovrà essere realizzato con tutta una serie di accorgimenti costruttivi tali da escludere la presenza di spigoli vivi o bordi taglienti nonché di vibrazioni e rumorosità prodotte dagli oggetti stivati e dalla struttura stessa.

Tutto il materiale e le attrezzature sopra elencate dovranno essere fornite dalla Società, ad eccezione della scatola contenitore per gesso, dell'etilometro, del computer notebook e della stampante portatile. Queste ultime attrezzature, che non rientrano tra il materiale in fornitura, saranno comunque messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale durante la realizzazione del primo esemplare, per consentire la costruzione del mobile contenitore.

### Requisiti dell'allestimento

L'autovettura in ordine di marcia, completa di:

- tutte le dotazioni e di tutti gli allestimenti previsti nel presente capitolato tecnico;
- tutti gli equipaggiamenti che saranno forniti da questa Amministrazione, compresi l'apparato radio ricetrasmittente, il dispositivo tablet e l'arma lunga BERETTA PM12 completa di caricatore;
- cinque persone a bordo dotate di equipaggiamento individuale,

dovrà rispettare sia la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico che la massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse. I materiali e le attrezzature non a carico della Società, come ad esempio l'apparato radio ricetrasmittente, saranno messì a disposizione dal disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale ai fini della realizzazione del primo esemplare.

Le caratteristiche ed il posizionamento di tutti i singoli componenti dell'allestimento specifico dovranno essere concordati ed approvati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale in sede di realizzazione del primo esemplare dell'autovettura. Il loro montaggio dovrà comunque essere eseguito a perfetta regola d'arte dalla Società aggiudicataria ed in maniera tale che tutti gli equipaggiamenti trasportati dall'autovettura, siano essi compresi nella fornitura o messi a disposizione dal disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e







per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale, non interferiscano con le dotazioni dell'autovettura base, in particolare con i suoi dispositivi di sicurezza (ad esempio airbag, cinture di sicurezza, ecc.), e siano compatibili con il rispetto del Regolamento (CE) n. 661/2009, al fine di garantire i più alti standard di sicurezza possibili per gli operatori di polizia che utilizzeranno l'autovettura allestita nei servizi d'istituto.

L'alternatore dell'autovettura dovrà essere in grado, al regime minimo, di ricaricare le batterie e di alimentare, oltre alle dotazioni di serie ed ai seguenti dispositivi: fari anabbaglianti, radio ricettasmittente accesa in trasmissione, dispositivi luminosi accesi, pannello a messaggi variabili acceso, luci interne dell'abitacolo, sistema tablet in funzione.

La batteria dell'autovettura dovrà essere correttamente dimensionata per sopportare il maggiore assorbimento elettrico degli accessori specifici dell'allestimento per il servizio ordinario di polizia stradale. Tutti gli accessori specifici dell'allestimento dovranno essere protetti dalle correnti di sovraccarico e di corto circuito, tramite fusibili che dovranno essere posizionati in un'apposita centralina portafusibili.

Il posizionamento, la forma, il disegno, il colore ed il numero di scritte e fasce decorative di cui ai punti 2 e 3 riportati nel paragrafo "Allestimento specifico" dovranno essere concordati ed approvati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, l'erroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale in sede di allestimento, facendo riferimento esclusivamente alla nuova livrea dei veicoli in colori d'istituto della Polizia di Stato impiegata a partire dal 9 luglio 2014. \*



<sup>\*</sup> Maggiori informazioni in merito potranno essere richieste all'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato – III Settore (Motorizzazione) al quale la Società dovrà fornire il disegno vettoriale, in formato SVG o PDF, del kit decorativo scelto.








### MODALITÁ DI TRASMISSIONE DEI DATI D'INCIDENTE

- 1. La trasmissione dei dati di incidente dalla Sottosezione alla Società deve avvenire con periodicità settimanale.
- 2. La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata esclusivamente in maniera informatica. Nell'ambito della Commissione Paritetica di cui al comma 2 dell'articolo 31 del presente Disciplinare verranno valutate eventuali modifiche da apportare alla procedura, assicurando la continuità operativa al momento della loro introduzione.
- 3. Dovranno essere acquisite le stesse codifiche per individuare univocamente l'ubicazione dell'incidente nelle tratte autostradali.
- 4. La Sottosezione, nel rispetto degli obblighi di Legge connessi ai procedimenti in corso e di quelli derivanti dalla riservatezza dei dati sensibili, potrà comunicare alla Società, entro 45 giorni dall'evento, le informazioni utili a consentire l'avvio delle pratiche amministrative di competenza.









### **SCAMBIO INFORMATIVO**

Lo scambio informativo tra la Polizia Stradale e la Società, e viceversa, avviene secondo due canali definiti:

a) quotidianamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del Disciplinare, in relazione all'articolo 2 e all'articolo 3, commi 1, lettera b) e lettera k), e commi 6, 7 e 8 della Convenzione. Il contenuto minimo di detto scambio comprenderà le voci riportate nello schema seguente.

### ATTIVITA' DI PATTUGLIAMENTO E RISULTATI OPERATIVI

			RÉPA	ARTO		]	REPART	·O			To	tale	
	Grandezza di riferimento	Quadrante 1	Quadrante	Quadrante 3	Quadrante 4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
PATTUGLIE IMPIEGATE													
Vigilanza stradale													
- presenza	n. pattuglie												
- percorrenza	km percorst												
Straordinario programmato													
- presenza	n. pattuglie						I						
<ul> <li>percorrenza</li> </ul>	km percorsi												
Straordinario emergente													
- presenza	n. pattuglie		·						i i				
- percorrenza	km percorsi												
Pattuglie esterne emergenza													
- presenza	n. pattuglie												
- percorrenza	km percorsi												
Pattuglie esterne ordinaria													
- presenza	n. pattuglie												
- percorrenza	km percorsi												
Pattuglie Polizia Giudiziaria													
- presenza	n. pattuglic					,	Î						
- percorrenza	km percorsi												
							Ī						

		REPARTO	REPARTO	Totale
	Grandezza di riferimento	<u> </u>		
SOCCORSO A TERZI				
assistenza a persone in difficoltà	num.			120







		REPARTO	REPARTO	Totale
ATTIVITA' INFORTUNISTICA			<u> </u>	
Incidenti Rilevati	num.	<del>.</del>		
- incidenti con esito mortale	num.			
- incidenti con lesioni	num.			
- incidenti con danni alle cose	num.		-	
Conseguenze sulle persone			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- Persone decedute	num.		<u> </u>	
- Persone ferite	num.			
Incidenti rilevati con coinvolgimento				
veicoli commerciali (sup. 3,5 t)				
- totale incidenti	num.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- incidenti con veicoli trasportanti merci				
pericolose	num.			
- incidenti con autobus	num.			
- incidenti con trasporti eccezionali	num.			
•	•		,	•
ATTIVITA'	]		•	
CONTRAVVENZIONALE	İ			
Veicoli controllati	num.			
Persone controllate (accertamenti SDI con			•	
operatore virtuale)	num.			
Infrazioni accertate	num.			
- Art 9/bis e ter (gareggiamento in				
velocità)	num.		L	
- Art. 10 (trasporti eccezionali)	num.	<u>.</u> .		
- Art 141 (velocità pericolosa)	num.			
- Art 142 (eccesso di velocità)	num.		•	
- Art 152 (luci fuori del centro abitato)	num.		·	
- Art 171 (uso del casco)	num.			
- Art 172 (uso delle cinture di sicurezza)	num.			
- Art 173 (uso dell'auricolare o vivavoce)	num.			
- Art 176/17 (pedaggi)	num.			
- Art 176/18 (veicolo non revisionato	num.			
circolante in autostrada)	mum.			
- Art.186 (alcool)	num.			
- Art 187 (stupefacenti)	num.			
- Altre Infrazioni	num.			
Provvedimenti Sanzionatori				
- Patenti ritirate per sospensione o revoca	num.			
- Carte circolazione ritirate	num.			
- Punti decurtati	num.			
- Sequestri amministrativi/penali	num.			
- Fermi amministrativi	num.			
APPARECCHIATURE SPECIALI				
servizi con misuratori di velocità (es.	num.			
telelaser, autovelox)				
conducenti controllati con etilometri e/o	num.			
precursori				







		REPARTO	REPARTO	Totale
- trasporto merci pericolose	num.			
- trasporto eccezionale	num.			
- altro	num.			
- veicoli comunitari	num.			
- veicoli extracomunitari	num.			
- conducenti extracomunitari controllati	num.			
- infrazioni a carico di veicoli extracomunitari	num.		•	
ALTRE ATTIVITA'		<u> </u>	· ·	m <del>-</del>
		<u> </u>		
Stazionamento programmato con visibilità pattuglie in aree apposite	h		·	
Presidio cantieri	lı			
Interventi sulle code	h			

PREVENZIONE DEI REATI IN AREA DI SERVIZIO		Area di servizio	Area di servizio	Totale
Presidio area di servizio programmato (visibilità pattuglia agli utenti)	h			
Presidio ordine pubblico per transito tifosi	h			
Presidio prevenzione truffe in danno utenti (es. gioco tre carte, vendite di beni aliud pro alio-cd.pacco,)	h			
Presidio prevenzione furti merce e beni utenti (borseggio, ecc)	h			
Totale arresti in area di servizio	num.			
Totale denunce ricevute	num.			
Interventi su segnalazione rapina	num.			
Interventi su segnalazione furto	num.			

b) con cadenze contingentemente determinate, in relazione ad altri adempimenti espressamente previsti dalla Convenzione e dal Disciplinare, utilizzando appositi modelli cartacei, da sostituirsi progressivamente con modalità informatizzata. Il contenuto minimo di detto scambio comprenderà le voci riportate nello schema seguente.

### INDENNITA' AUTOSTRADALE

Mittente	Destinatario	Oggetto	Indicatore	Cadenza
Polizia Stradale	Concessionaria	Aventi diritto	n. presenze	Trimestrale
Concessionaria	Polizia Stradale	Attestazione pagamento	n. presenze	Ad adempimento avvenuto









Art. 11 Disciplinare "Indennità superfestiva"

Mittente	Destinatario	Oggetto	Indicatore	Cadenza			
Polizia Stradale	Concessionaria	Aventi diritto	n. presenze	Trimestrale			
Concessionaria	Polizia Stradale	Attestazione pagamento	n. presenze	Ad adempimento avvenuto			

Art. 12 Disciplinate "Indennità aggiuntiva"

Mittente	Destinatario	Oggetto	Indicatore	Cadenza
Polizia Stradale	Concessionaria	Aventi diritto	n. servizi per quadrante	Trimestrale
Concessionaria	Polizia Stradale	Attestazione pagamento	n. servizi per quadrante	Ad adempimento avvenuto

Art. 13 Disciplinate "Indennità premiale"

THE IS DISCIPILATE VICENTIA PERIABLE							
Mittente	Destinatario	Oggetto	Causale	Cadenza			
Polizia Stradale	Concessionaria	Aventi diritto	Definita da Commissione Paritetica Territoriale	Annuale			
Concessionaria	Polizia Stradale	Attestazione pagamento	Definita da Commissione Paritetica Territoriale	Ad adempimento avvenuto			

R.P.L. - FRANCHIGIA

Mittente	Destinatario	Oggetto	Cadenza
Polizia Stradale	Concessionaria	Aventi diritto e tratte	All'assunzione in forza
Concessionaria	Polizia Stradale	Trasm docum, telepass e rpl	Alla ricezione della richiesta
Polizia Stradale	Concessionaria	Variazione organico	Alla perdita di forza

ASSICURAZIONE PER IL PERSONALE

Mittente	Destinatario	Oggetto	Cadenza
Polizia Stradale	Concessionaria	Aventi diritto e tratte	All'ass, in forza
Concessionaria	Società Assicurativa e Polizia Stradale	Attivazione iter	Anna







Polizia Stradale	Concessionaria	Singolo infortunio (comprensivo di chiusura)	All'atto del sinistro
Concessionaria	Singoli aventi diritto	Liquidazione diretta	All'atto del sinistro

### **CASERME**

Mittente	Destinatario	Oggetto	Cadenza	
Concessionaria	Polizia Stradale	Firma/scambio verbale cessione	Alla consegna	
Polizia Stradale	Concessionaria	immobile	dell'immobile	
Concessionaria	Polizia Stradale	Effettuazione manutenzione ordinaria	Secondo calendarizzazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Rapporti intervento	All'effettuazione	
Concessionaria	Polizia Stradale	Scadenze attinenti la sicurezza (c.p.i. – 81/08 – misurazione terra - verifica ascensori- estintori - sanificazione impianti condizionamenti etc)	All'effettuazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Rapporti intervento	All'effettuazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Richiesta interventi straordinari	Alla necessità	
Concessionaria	Polizia Stradale	Manutenzione straordinaria	All'effettuazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Rapporti intervento	All'effettuazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Manutenzione/ sostituzione apparati vari videosorveglianza allarme etc)	Alla necessità	
Concessionaria	Polizia Stradale	Riscontro effettuazione	All'effettuazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Interventi straordinari disinfestazione	Alla necessità	
Concessionaria	Polizia Stradale	Riscontro effettuazione	All'effettuazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Rapporti intervento	All'effettuazione	
Concessionaria	Polizia Stradale	Effettuazione pulizia ordinaria	Secondo calendarizzazione	
Concessionaria	Polizia Stradale	11.	AND SC	
Polizia Stradale	Concessionaria	Altro	All'effettuazione	
Concessionaria	Polizia Stradale	67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A ID. 66	
Polizia Stradale	Concessionaria	Condivisione interventi migliorativi	All'effettuazione	

### CASERMA C.O.A.

Mittente	Destinatario	Oggetto	Cadenza	
Concessionaria	Polizia Stradale	Firma /scambio verbale cessione	Alla consegna	
Polizia Stradale	Concessionaria	immobile	dell'immobile	
Concessionaria	Polizia Stradale	manutenzione ordinaria	Secondo calendarizzazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Richiesta interventi straordinari	Alla necessità	







Concessionaria	Polizia Stradale	Riscontro Effettuazione man. straordinaria	All'effettuazione
Polizia Stradale	Concessionaria	Richiesta manutenzione / sostituzione apparati	Alla necessità
Concessionaria	Polizia Stradale	C. distribution in the state of	Commissione
Polizia Stradale	Concessionaria	Condivisione interventi migliorativi	Paritetica

### APPARATI RADIO

Mittente	Destinatario	Oggetto	Cadenza	
Concessionaria	Polizia Stradale	Scambio verbale assegnazione degli	- 11	
Polizia Stradale	Concessionaria	apparati	Alla consegna	
Concessionaria	Polizia Stradale	Manutenzione ordinaria	Secondo calendarizzazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Richiesta interventi straordinari/ sostituzione apparati	Alla necessità	
Concessionaria	Polizia Stradale	manutenzione straordinaria/ sostituzione	All'effettuazione	
Concessionaria	Polizia Stradale	V. (6	3.10, 65	
Polizia Stradale	Concessionaria	Verifica stato comunicazioni	All'effettuazione	

### **AUTOMEZZI**

Mittente Destinatario		Oggetto	Cadenza	
Concessionaria	Polizia Stradale	Firma/ scambio verbale	Alla consegna del	
Polizia Stradale	Concessionaria	cessione/ricons.veicolo	veicolo	
Concessionaria	Polizia Stradale		Secondo	
Polizia Stradale	Concessionaria	manutenzione ordinaria (con pacchetto)	calendarizzazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Richiesta manutenzione ordinaria (fuori pacchetto)	Secondo calendarizzazione	
Concessionaria	Polizia Stradale	Modalità effettuazione man. Ord (fuori pacchetto)	Secondo calendarizzazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Richiesta interventi straordmari/ sostituzione veicoli	Alla necessità	
Concessionaria	Polizia Stradale	Riscontro manutenzione straordinaria /sostituzione	Secondo calendarizzazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Firma/ scambio verbale di fuori uso	Secondo	
Concessionaria	Polizia Stradale	(limite km)	calendarizzazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Km percorsi Carburante utilizzato	Secondo calendarizzazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Trasmissione contabilità carburanti	Secondo Calendarizzazione	







Mittente	Destinatario Oggetto		Cadenza
Polizia Stradale	Concessionaria	Consumi medi	Secondo calendarizzazione
Polizia Stradale	Concessionaria	sinistri e richiesta ripristino/sostituzione	Alla necessità
Concessionaria	Polizia Stradale	Ripristino/sostituzione	Alla necessità

### FORMAZIONE DEL PERSONALE

Mittente	Destinatario	Oggetto
Concessionaria	Polizia Stradale	D
Polizia Stradale	Concessionaria	Proposte agg to comune
Concessionaria	Polizia Stradale	Agevolazioni e/o convenzioni
Concessionaria	Polizia Stradale	
Polizia Stradale	Società Concessionaria	Condivisione obbiettivi di miglioramento
Concessionaria	Polizia Stradale	Constitution della sineignation
Polizia Stradale	Concessionaria	Condivisione della pianificazione

### RAPPORTI TRA LE PARTI

Mittente	Destinatario	Oggetto	Cadenza	
Concessionaria	Polizia Stradale	1	A 1Di dii di	
Polizia Stradale	Concessionaria	Proposte aggiornamento comune	All'individuazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	D	A 1190 10 0 1 0 0	
Concessionaria	Polizia Stradale	Proposte operative	All'individuazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	D	\$ 112i _ 1i _ i . l i	
Concessionaria	Polizia Stradale	Proposte su nuove tecnologie	All'individuazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	A 11 1 2 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	<b>112</b> 1-11-11-1	
Concessionaria	Polizia Stradale	- Analisi eventuali criticità	All'individuazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Risultati operativi	Riunione	
Polizia Stradale	Concessionaria	incidenti	Riunione	
Polizia Stradale	Concessionaria	Partuglie espresse	Riunione	
Concessionaria	Polizia Stradale	Flussi traffico	Riunione	
Concessionaria	Polizia Stradale	Agevolazioni e/o convenzioni	All'individuazione	
Concessionaria	Polizia Stradale	Condivisione obbiettivi di	All'individuazione	
Polizia Stradale	Concessionaria	miglioramento	All individuazione	
Concessionaria	Polizia Stradale	Pilania di mandali man	Aller II ACTUAL N	
Polizia Stradale	Concessionaria	Bilancio sul rapporto di partenariato	All'indiventinazione	







### IMPIEGO REPARTI ESTERNI IN AUTOSTRADA

Mittente	Destinatario	Oggetto	Cadenza
Polizia Stradale	Concessionaria	Cond. Modalità	Commissione Paritetica
Concessionaria	Polizia Stradale	Attuative ordinarie	Commussione Parifenca
Polizia Stradale	Concessionaria	Cond. Modalità	A 112
Concessionaria	Polizia Stradale	Attuative in emergenza	All'esigenza
Concessionaria	Polizia Stradale	Firma/ scambio verbale cessione	Alla consegna del
Polizia Stradale	Concessionaria	/riconsegna veicolo	veicolo
Concessionaria	Polizia Stradale		A 112
Polizia Stradale	Concessionaria	manutenzione ordinaria (con pacchetto)	All'esigenza
Polizia Stradale	Concessionaria	Richiesta manutenz. ordinaria (fuori pacchetto)	All'esigenza
Concessionaria	Polizia Stradale	Modalità effettuazione man. Ord (fuori pacchetto)	All'esigenza
Polizia Stradale	Concessionaria	Richiesta interventi straordinari/ sostituzione veicolo	All'esigenza
Concessionaria	Polizia Stradale	Riscontro manutenzione stra- ordinaria/sostituzione	All'esigenza
Polizia Stradale	Concessionaria	Km percorsi Carburante utilizzato	Secondo calendario
Polizia Stradale	Concessionaria	Trasmissione contabilità carburanti	Secondo calendario
Polizia Stradale	Concessionaria	Consumi medi	Secondo calendario
Polizia Stradale	Concessionaria	sinistri e richiesta ripristino/ sostituzione	AlPesigenza
Concessionaria	Polizia Stradale	Ripristino/sostituzione	All'esigenza
Polizia Stradale	Concessionaria	Violazioni norme di condotta e servizi mitati vari	Secondo calendario
Polizia Stradale	Concessionaria	Incidenti rilevati	Secondo calendario
Polizia Stradale	Concessionaria	Incidenti con danni infrastrutture	Secondo calendario
Polizia Stradale	Concessionaria	Anomalie alle infrastrutture	Secondo calendario
Polizia Stradale	Concessionaria	Indonnità autostradale: Aventi diritto e misura	Secondo calendario
Concessionaria	Polizia Stradale	Attestazione pagamento	Adempimento avvenuto

### TUR - TRANSITO UTENTI RECIDIVI

1			Cadenza	Modalità
Concessionaria   Pi	Polizia Stradale	Diramazione alert	All'esigenza	Modalità or maria MINI
Polizia Stradale   C	Concessionaria	Comunicazione intervento	All'attuazione	Modalità ordinaria







Concessionaria	Polizia Stradale	Trasmissione querela	All'esigenza	Software / modalità ordinaria
Polizia Stradale	Concessionaria	Trasmissione eventuale verbałe custodia giudiziale mezzo	All'esigenza	Modalità ordinaria
Concessionaria	Polizia Stradale	Eventuale remissione querela	All'esigenza	Modalità ordinaria
Polizia Stradale	Concessionaria	Trasmissione eventuale dissequestro	All'esigenza	Informatica/ modalità ordinaria
Polizia Stradale	Concessionaria	Cond. Obbiettivi di	Commissione	Informatica/modalità
Concessionaria	Polizia Stradale	miglioramento .	paritetica.	ordinaria

### OPERAZIONI INVERNALI

Mittente	Destinatario	Oggetto	Cadenza
Concessionaria	Polizia Stradale	3 manufactions constitute bishs nave	annuale
Polizia Stradale	Concessionaria	A presentazione congiunta piano neve	

Gli schemi sopra riportati rappresentano un modello di riferimento non esaustivo di tutte le casistiche e le attività che possono prevedere un'apposita procedura di scambio informativo tra le Parti.

Nell'ambito del periodo di validità della presente Convenzione, le Parti potranno sviluppare un'apposita piattaforma unica per lo scambio del flusso informativo relativo ad aspetti sia amministrativi sia operativi.









# Indice di copertura previsto per singolo anno, ai sensi dell'articolo 14 del Disciplinare, con riferimento ai commi 8 e 9 dell'articolo 2 della Convenzione.

L'indice di copertura viene indicato come da sottonotata tabella:

Anno 2017	Δ
Anno 2018	Δ1
Anno 2019	Δ2
Anno 2020	Δ3

L'indice di copertura viene determinato come segue:

Anno 2017  $\Delta = \frac{\%}{\Delta + x}$ Anno 2018  $\Delta 1 = \Delta + x$ Anno 2019  $\Delta 2 = \Delta 1 + y$ Anno 2020  $\Delta 3 = \Delta 2 + z$ 

